



Unione Europea



Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali



Regione Liguria



Programma Leader



COMUNITÀ SAVONESI SOSTENIBILI

COMUNITA' SAVONESI SOSTENIBILI

Piano regionale di Sviluppo Rurale 2007/2013

BANDO

**per l'avvio delle procedure di presentazione delle domande di aiuto e pagamento
per le seguenti misure**

misura 411:

- 122 “Migliore valorizzazione economica delle foreste”;**
- 123 “Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti forestali”;**
- 125 “Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura”;**

misura 412:

- 226 “Ricostituzione del potenziale forestale e introduzione di interventi preventivi”;**
- 227 “Sostegno agli interventi non produttivi nel settore forestale”;**

misura 413:

- 312 “Sostegno alla creazione e allo sviluppo di micro-imprese”;**
- 313 “Incentivazione di attività turistiche”;**
- 322 “Sviluppo e rinnovamento dei villaggi”.**

Il Gruppo di azione locale “Comunità Savonesi Sostenibili”, con sede a Savona, in via Sormano 12, presso la sede dell'Amministrazione provinciale, in seguito denominato GAL:

Visti:

- il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune;
- il regolamento (CE) n. 1698/2005 concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che prevede la definizione di Programmi di Sviluppo Rurale per il periodo 2007-2013;
- i regolamenti (CE) della Commissione n. 1974/2006 e n. 1975/2006 recanti, rispettivamente, le disposizioni di applicazione del regolamento n. 1698/2005 e le modalità di applicazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sviluppo rurale;

- il programma di Sviluppo Rurale della Regione Liguria per il periodo 2007-2013, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2007) 5714 del 20/11/2007, ratificato dal Consiglio regionale della Liguria con deliberazione n. 49/2007 e pubblicato su Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Supplemento ordinario al n. 51 – Parte seconda – del 19 dicembre 2007, in seguito denominato PSR;
- la deliberazione del Consiglio regionale della Liguria n. 5 del 25 febbraio 2009 con la quale sono state approvate alcune modifiche al PSR;
- la legge regionale della Liguria 10 dicembre 2007 n. 42, che disciplina le procedure amministrative e finanziarie per l’attuazione del PSR, e in particolare l’articolo 4 (procedure);
- la deliberazione della Giunta regionale della Liguria n. 563 del 1° giugno 2007, con la quale sono stati definiti i criteri di pre-adesione al PSR per le seguenti misure, con riferimento esplicito alle strategie di sviluppo locale:
 - 1.2.3** Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti forestali;
 - 1.2.5** Infrastrutture connesse allo sviluppo e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura;
 - 2.2.6** Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi;
 - 2.2.7** Investimenti non produttivi nel settore forestale;
- la deliberazione della Giunta regionale della Liguria n. 372 del 4 aprile 2008, successivamente integrata con la deliberazione della Giunta regionale n. 1396 del 29 ottobre 2008, con le quali sono stati definiti i criteri per l’ammissibilità delle spese nell’ambito del PSR;
- la deliberazione della Giunta regionale della Liguria n. 298 del 20 marzo 2009 con la quale è stata approvata la graduatoria delle strategie di sviluppo locale ed è stato disposto il finanziamento di € 3.200.000,00, a favore del GAL “Comunità savonesi sostenibili”, ripartiti come segue con riferimento alle misure degli assi 1, 2 e 3 del PSR:
 - Misura 111 - € 100.000,00
 - Misura 122 - € 850.000,00
 - Misura 123 - € 600.000,00
 - Misura 125 - € 230.000,00
 - Misura 133 - € 50.000,00
 - Misura 226 - € 500.000,00
 - Misura 227 - € 350.000,00
 - Misura 312 - € 100.000,00
 - Misura 313 - € 100.000,00
 - Misura 322 - € 200.000,00
 - Misura 431 - € 120.000,00

Considerato che:

- come previsto dagli articoli 71, 75 e 78 del regolamento (CE) n. 1698/2005, sopra citato, i criteri di selezione per la concessione degli aiuti nell’ambito del PSR sono definiti sentito il parere del Comitato di sorveglianza del PSR e nel rispetto delle norme stabilite dal medesimo PSR;

- il comitato di sorveglianza del PSR, istituito dalla Regione Liguria ai sensi dell'articolo 77 del regolamento (CE) n. 1698/2005, è stato consultato tramite procedura scritta in data 17 aprile 2009 in merito ai criteri di selezione delle domande di aiuti di competenza dei GAL, come previsto dall'articolo 78 del regolamento citato;

Preso atto che:

- sono state definite le procedure amministrative per l'iter delle domande di aiuti e di pagamento nell'ambito del PSR;
- sono disponibili le risorse finanziarie per avviare le procedure di concessione e pagamento degli aiuti nell'ambito della strategia di sviluppo locale adottata dal GAL;

Emette il seguente **BANDO** per la concessione di aiuti a favore della realizzazione dei seguenti interventi:

- 1) misura 411:
 - 122 "Migliore valorizzazione economica delle foreste";
 - 123 "Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti forestali";
 - 125 "Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura";
- 2) misura 412:
 - 226 "Ricostituzione del potenziale forestale e introduzione di interventi preventivi";
 - 227 "Sostegno agli interventi non produttivi nel settore forestale";
- 3) misura 413:
 - 312 "Sostegno alla creazione e allo sviluppo di micro-imprese";
 - 313 "Incentivazione di attività turistiche";
 - 322 "Sviluppo e rinnovamento dei villaggi".

1. FINALITÀ E OBIETTIVI

Il presente atto disciplina i criteri e le modalità per la concessione dell'aiuto in attuazione delle misure individuate in premessa, nell'ambito della strategia di sviluppo locale promossa dal Gruppo di azione locale (GAL) "Comunità Savonesi Sostenibili" all'interno del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Liguria (di seguito PSR), approvato dalla Commissione delle comunità europee con decisione C(2007) 5714 del 20 novembre 2007 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 51 del 19 dicembre 2007, come modificato dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del 25 febbraio 2009.

Il presente atto ha valenza su tutte le istanze presentate entro il 31 marzo 2010.

Il PSR individua gli obiettivi delle diverse misure a cui questo bando si riferisce.

2. MODALITÀ DI ACCESSO

Le modalità di accesso al PSR per le domande di aiuti di cui al presente bando sono le seguenti:

gli interventi di cui alle misure 122, 123, 125, 226, 227, 312, 313 e 322 sono attuati con modalità "a sportello", come previsto dall'art. 4 – lettera e) della legge regionale 10 dicembre 2007 n. 42;

La domanda di aiuto deve essere presentata prima dell'avvio degli investimenti oggetto della domanda stessa.

L'accesso alla misura è previsto per l'intero periodo di programmazione 2007-2013, tuttavia le disposizioni di cui al presente atto cessano la loro efficacia al 31 marzo 2010.

3. DISPONIBILITÀ FINANZIARIE

Le risorse finanziarie disponibili per il presente atto derivano dal piano finanziario della strategia di sviluppo locale per le corrispondenti misure e ammontano, per il periodo 2009-2010, a quanto segue:

- 1) misura 411:
 - 122 "Migliore valorizzazione economica delle foreste" € 850.000,00;
 - 123 "Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti forestali" € 600.000,00
 - 125 "Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura" € 230.000,00;
- 2) misura 412:
 - 226 "Ricostituzione del potenziale forestale e introduzione di interventi preventivi" € 500.000,00;
 - 227 "Sostegno agli interventi non produttivi nel settore forestale" € 350.000,00;
- 3) misura 413:
 - 312 "Sostegno alla creazione e allo sviluppo di micro-imprese" € 100.000,00;
 - 313 "Incentivazione di attività turistiche" € 100.000,00
 - 322 "Sviluppo e rinnovamento dei villaggi" € 200.000,00.

Nel caso si rendessero disponibili fondi aggiuntivi, oltre a quelli previsti dal presente bando, a causa di economie, restituzioni, revoche o modifica della ripartizione indicativa per misura di cui al capitolo 7 del PSR, il GAL può, con successivo provvedimento, incrementare la dotazione finanziaria del presente bando.

4. NORME COMUNI A TUTTE LE MISURE

4.1. Localizzazione degli interventi

Gli interventi devono essere localizzati nei comuni seguenti:

- 1) Comune di Altare
- 2) Comune di Bardineto
- 3) Comune di Bomida
- 4) Comune di Cairo Montenotte
- 5) Comune di Calice Ligure
- 6) Comune di Calizzano
- 7) Comune di Carcare
- 8) Comune di Cengio
- 9) Comune di Cosseria
- 10) Comune di Dego
- 11) Comune di Erli
- 12) Comune di Giustenice

- 13) Comune di Giusvalla
- 14) Comune di Magliolo
- 15) Comune di Mallare
- 16) Comune di Massimino
- 17) Comune di Millesimo
- 18) Comune di Mioglia
- 19) Comune di Murialdo
- 20) Comune di Orco Feglino
- 21) Comune di Osiglia
- 22) Comune di Pallare
- 23) Comune di Piana Crixia
- 24) Comune di Plodio
- 25) Comune di Pontinvrea
- 26) Comune di Rialto
- 27) Comune di Roccavignale
- 28) Comune di Sassello
- 29) Comune di Stella
- 30) Comune di Urbe
- 31) Comune di Vezzi Portio

Possono essere ammessi anche interventi localizzati in altri comuni, a condizione che i benefici prodotti dall'intervento in questione ricadano prevalentemente nel territorio sopra indicato.

Nelle successive schede di misura, salvo diversa indicazione, vige la localizzazione degli interventi sopra indicata.

4.2. Spese ammissibili

L'ammissibilità delle spese è valutata ai sensi della deliberazione della Giunta regionale della Liguria n. 372 del 4 aprile 2008, come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale della Liguria n. 1396 del 29 ottobre 2008.

La possibilità di realizzare gli investimenti di cui al presente atto tramite lavoro volontario non retribuito (lavoro in economia) è limitata ai beneficiari privati. Di conseguenza, gli enti pubblici sono esclusi da questa possibilità. Sono altresì possibili ulteriori limitazioni, indicate nelle schede di misura.

La decorrenza delle spese ammissibili corrisponde alla data della presentazione della domanda di aiuto. In caso di presentazione di domanda di pre-adesione ai sensi della citata deliberazione della Giunta regionale della Liguria n. 563 del 1° giugno 2007, la decorrenza delle spese ammissibili corrisponde alla data di presentazione della domanda di pre-adesione.

4.3. Limitazioni ed esclusioni

Gli interventi di manutenzione ordinaria non sono ammissibili all'aiuto. Non sono inoltre ammissibili gli investimenti di sostituzione, come definiti dalla deliberazione della

Giunta regionale della Liguria n. 372 del 4 aprile 2008, successivamente integrata con la deliberazione della Giunta regionale n. 1396 del 29 ottobre 2008.

4.4. Obblighi del beneficiario

Il beneficiario è sottoposto agli obblighi di cui all'art. 7 della legge regionale n. 42 del 10 dicembre 2007. In particolare, gli investimenti oggetto degli aiuti, devono essere mantenuti in efficienza e nel rispetto della loro destinazione d'uso per la durata di 10 anni nel caso di beni immobili e di 5 anni nel caso degli altri investimenti, a decorrere dalla data di accertamento dell'avvenuta esecuzione degli investimenti di cui alla domanda di aiuto.

Il beneficiario è altresì obbligato a comunicare alla Comunità montana competente per territorio/alla Regione eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda entro 10 giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento che ha determinato la variazione.

Il beneficiario è infine soggetto agli obblighi di informazione e pubblicità di cui al capitolo 13.2 del PSR.

4.5. Presentazione delle domande

4.5.1. Domande di aiuto e domande di pagamento

Come previsto dalla normativa comunitaria (reg. 1975/2006), le domande di adesione alla misura si distinguono in domande di aiuto e domande di pagamento.

Le domande di aiuto devono essere presentate obbligatoriamente prima dell'inizio dell'investimento e determinano l'avvio di un procedimento amministrativo che si conclude con la concessione o con il diniego dell'aiuto e con la verifica della disponibilità finanziaria.

La domanda di pagamento è la richiesta di erogazione dell'aiuto a seguito dell'ammissione della domanda di aiuto.

Le domande di pagamento possono essere presentate solo dai beneficiari titolari di una domanda di aiuto ammissibile.

Le domande di aiuto e le domande di pagamento devono essere presentate al GAL per il tramite delle seguenti Comunità montane/Strutture regionali, di cui il GAL si avvale per l'istruttoria tecnica delle domande:

- a) per le misure 122, 123 (limitatamente al settore forestale), 226 (per i punti 1, 2 e 3 dell'elenco degli investimenti previsti) 227 e 312:
 - a.1) alla Comunità Montana dell'Alta Val Bormida per le domande presentate sui territori dei Comuni di Altare, Bardineto, Bormida, Cairo Montenotte, Calizzano, Carcare, Cengio, Cosseria, Dego, Mallare, Massimino, Millesimo, Murialdo, Osiglia, Pallare, Piana Crixia, Plodio e Roccavignale.
 - a. 2) alla Comunità Montana del Giovo per le domande presentate sui territori dei Comuni di Giusvalla, Mioglia, Pontinvrea, Sassello, Stella e Urbe;
 - a. 3) alla Comunità Montana Ponente Savonese per le domande presentate sui territori dei Comuni di Calice Ligure, Erli, Giustenice, Magliolo, Orco Feglino, Rialto, Vezzi Portio.

- b) per le misure 125, 313, 322 e per la misura 226 (limitatamente al punto 4 dell'elenco degli investimenti previsti) al Servizio Coordinamento Ispettorati agrari della Regione Liguria, sede di Savona, per le domande presentate su tutto il territorio del GAL;
- c) per la misura 227 al Servizio Coordinamento Ispettorati agrari della Regione Liguria, sede di Savona per le domande presentate dalle Comunità Montane per interventi propri.

Le suddette Comunità montane/Strutture regionali agiscono, in attuazione del presente bando, in nome e per conto del GAL, come previsto dal PSR.

4.5.2. Costituzione del fascicolo aziendale

I soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica e la consistenza aziendale o comunque dei terreni (in quest'ultimo caso se si tratta di un beneficiario diverso da un'azienda agricola) mediante la costituzione, presso una struttura abilitata, del fascicolo aziendale di cui al DPR n. 503/1999, conformemente a quanto stabilito dalla circolare dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura n. ACIU.2005.210 del 20/04/2005.

4.5.3. Domanda di aiuto

Le domande di aiuto devono ordinariamente essere compilate tramite portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), attingendo le informazioni dal fascicolo aziendale.

La domanda di aiuto redatta su apposita modulistica deve essere ordinariamente compilata tramite il software disponibile sul portale del SIAN (www.sian.it).

La compilazione delle domande di sviluppo rurale tramite il portale SIAN può essere effettuata anche da soggetti diversi da quelli che compilano e detengono il fascicolo aziendale, purché dotati di delega del beneficiario e autorizzazione regionale ad accedere alle informazioni (in sola lettura) del fascicolo aziendale.

La domanda di aiuto costituisce la richiesta di concessione dell'aiuto previsto dalla Strategia di sviluppo locale, nell'ambito del Piano di Sviluppo Rurale. Alla domanda di aiuto fanno seguito la verifica di ammissibilità, l'istruttoria di merito finalizzata a determinare l'aiuto che può essere concesso, nonché la prenotazione dei fondi sulla base dei criteri di selezione previsti e delle risorse disponibili.

Le domande possono anche essere compilate su modulo cartaceo e consegnate all'Ente competente per territorio, che provvede al loro inserimento sul portale SIAN nei tempi previsti dal proprio regolamento interno relativo ai procedimenti amministrativi.

La compilazione delle domande tramite portale SIAN consente l'immediato avvio dell'istruttoria da parte dell'Ente competente.

Le domande di aiuto compilate esclusivamente su modulo cartaceo sono avviate all'istruttoria solo dopo il loro inserimento su portale SIAN e dopo la predisposizione del fascicolo aziendale a cura del richiedente.

La domanda di aiuto, sottoscritta dal richiedente e comprensiva della documentazione richiesta, è presentata all'ente competente per territorio, sulla base della localizzazione della sede aziendale o, nel caso il beneficiario non sia un'azienda agricola, sulla base della localizzazione dell'investimento.

Alle domande di aiuto devono essere allegati i documenti previsti dalle schede specifiche delle diverse misure.

4.5.4. Domande di pagamento

Per ottenere la liquidazione parziale o finale dell'aiuto, il beneficiario deve presentare una domanda di pagamento.

La domanda di pagamento può riguardare:

- 1) un anticipo, nei casi e nei limiti previsti come di seguito specificato;
- 2) uno stato di avanzamento dell'investimento corrispondente a un lotto funzionale;
- 3) lo stato finale dell'investimento.

L'aiuto è concesso in conto capitale e può essere erogato in una o più rate, in base allo stato finale degli investimenti o a stati di avanzamento che corrispondono a lotti funzionali.

I beneficiari del presente bando possono richiedere il pagamento dell'aiuto sotto forma di anticipazione, di stato avanzamento lavori su lotti funzionali o di saldo finale, limitatamente agli investimenti previsti dalle misure:

411-122	Migliore valorizzazione economica delle foreste
411-123	Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti forestali
411-125	Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura
412-226	Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi
412-227	Sostegno agli investimenti non produttivi nel settore forestale
413-312	Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese
413-313	Incentivazione delle attività turistiche
413-322	Sviluppo e rinnovamento dei villaggi rurali

L'erogazione degli anticipi non può superare il massimale previsto dalla normativa comunitaria vigente in percentuale dell'aiuto pubblico relativo all'investimento, e il suo pagamento è vincolato alla presentazione di una fidejussione (bancaria o assicurativa) a favore dell'organismo pagatore, per un importo corrispondente al 110% dell'ammontare dell'anticipo richiesto. La fideiussione deve avere una scadenza di almeno sei mesi oltre la data prevista per la fine dei lavori.

Tutti i pagamenti devono essere richiesti dal beneficiario mediante un'apposita domanda di pagamento.

Alle domande di pagamento devono essere allegati i documenti previsti dalle schede specifiche delle diverse misure.

5. NORME SPECIFICHE PER CIASCUNA MISURA

Misura 411-122

Migliore valorizzazione economica delle foreste

Azioni di intervento

La misura si articola in tre azioni, dettagliate nel seguito e corredate dalle indicazioni necessarie per un inquadramento applicativo.

Al fine di cogliere il miglior collegamento tra le attività previste e le ricadute a livello socio-economico e ambientale si specifica che solo l'azione 1) è attivabile singolarmente. Le istanze relative alle azioni 2) e 3) sono pertanto ammissibili solo se attivate congiuntamente con almeno un'altra azione di misura. Tale condizione viene verificata anche a consuntivo; fatta salva l'azione 1), quindi, la mancata attuazione di almeno 2 delle azioni previste determina la non ammissibilità delle spese sostenute, salvi i casi di forza maggiore.

1)*Realizzazione di interventi straordinari di miglioramento e/o recupero produttivo dei boschi, anche funzionali all'ottenimento di prodotti non legnosi.* Tali interventi, la cui descrizione puntuale è contenuta alla sezione "interventi selvicolturali" del prezzo regionale di riferimento per opere di miglioramento fondiario e interventi in ambito forestale, sono:

- a) diradamento massale o selettivo;
- b) taglio di preparazione all'avviamento a fustaia o taglio di conversione a fustaia;
- c) bonifica in boschi danneggiati da gravi attacchi di insetti o altri patogeni o da avversità atmosferiche;
- d) ripristino di boschi percorsi dal fuoco;
- e) interventi colturali straordinari.

2)*Realizzazione, adeguamento o ripristino di viabilità interna e infrastrutture forestali.* Come specificato nella misura, la demarcazione con la misura 1.2.5 "Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della selvicoltura" è stabilita tra viabilità principale e secondaria secondo la classificazione tecnica dettagliata nel Programma forestale regionale (PFR, approvato con DCR n. 17/2007); si rimarca quindi che gli aiuti di cui alla presente misura sono riferiti alla sola viabilità permanente tecnicamente definita "secondaria". La classificazione e la descrizione delle caratteristiche della viabilità in questione è comunque riportata alla sezione "Viabilità forestale" nel prezzo regionale di riferimento. Gli interventi ammissibili pertanto sono:

- a) apertura di piste principali per trattori;
- b) ripristino (o manutenzione straordinaria) dei tracciati riferibili alla viabilità predetta;

c) adeguamento dei predetti tracciati (per tale intervento, non prioritariamente codificabile ma da valutare caso per caso, non sono disponibili specifiche voci di prezzo onnicomprensive);

d) realizzazione o ripristino di idonei piazzali lungo la viabilità in questione per il deposito dei prodotti forestali alla fine dell'esbosco (imposti).

Al fine di agevolare ed omogeneizzare le valutazioni istruttorie si rimanda alla attenta consultazione di quanto espresso sulla viabilità forestale nell'ambito del PFR. In tale documento (in allegato 2) sono riportate anche le indicazioni tecniche puntuali e disposizioni in merito alle opere e alla documentazione progettuale necessaria.

3) Acquisto di macchine, attrezzature ed equipaggiamenti per le operazioni di taglio, allestimento ed esbosco nonché creazione di aree di raccolta, stoccaggio e vendita del legname grezzo alle imprese di lavorazione.

Oltre alle predette 3 azioni sono inoltre ammissibili, alle condizioni riportate nella specifica sezione dedicata, anche investimenti immateriali connessi:

a) alla predisposizione o aggiornamento di adeguati piani di gestione forestale;

b) all'ottenimento della certificazione della gestione forestale sostenibile.

Tali investimenti sono funzionali a fondare su migliori presupposti (economici e ambientali) la gestione forestale. In particolare la certificazione rappresenta un elemento utile a garantire ed attestare la sostenibilità degli interventi selvicolturali nonché per qualificare i prodotti ottenibili.

Tutti gli interventi previsti dalla misura devono essere effettuati nel rispetto delle disposizioni della l.r. n. 4/1999 "Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico" e del relativo regolamento delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (R.r. n. 1/1999) nonché dei Piani di assestamento e di utilizzazione silvo - pastorale, qualora presenti.

Beneficiari

Possono presentare domanda di aiuto ai fini della presente misura:

a) Soggetti privati o comuni, anche associati, proprietari delle aree forestali. Nel caso il beneficiario sia una azienda agricola sono considerabili ai fini della misura anche le superfici aziendali di cui al relativo fascicolo condotte con altro titolo di possesso diverso dalla proprietà, purché tale titolo sia debitamente registrato. Nel caso dell'azione 3) i beneficiari devono possedere almeno 50 ettari.

b) Imprese di utilizzazione forestale legate da contratti di gestione; sotto tale dicitura rientrano le fattispecie nelle quali è presente un collegamento tra l'operatività dell'impresa boschiva ed un determinato territorio forestale. Tale collegamento è verificabile in presenza di:

- forme consortili tra proprietari e imprese;

- strategie di sviluppo locale (S.S.L.) o di progetti integrati (P.I.) debitamente approvati e pertinenti;

- specifici progetti per la riqualificazione dell'attività forestale e la valorizzazione del patrimonio boschivo, approvati.

c) Imprese private o soggetti pubblici che gestiscono proprietà private o comunali. In tal caso le proprietà gestite devono essere oggetto di pianificazione forestale ed il conferimento della gestione deve essere comprovato da idonee forme convenzionali vincolanti tra le parti, di durata adeguata alla gestione stessa ed una validità comunque

mantenuta per almeno 5 anni dalla concessione del contributo. La gestione deve riferirsi all'intero ambito pianificato.

Le imprese citate ai punti b) e c) devono essere iscritte al registro delle imprese presso la CCIAA e dotate di numero di partita IVA.

Aree di operatività

La misura si applica alle superfici definite "bosco" ai sensi della vigente normativa regionale (art. 2 della l.r. n. 4/1999).

È applicabile per boschi di proprietà di privati o di Comuni, anche associati, ricadenti nel territorio del GAL. Non è applicabile nelle foreste di proprietà regionale o di enti pubblici diversi dai Comuni.

Per proprietà forestali, singole o associate, superiori a 100 ettari gli interventi devono essere previsti in specifici Piani forestali di terzo livello, secondo le disposizioni regionali vigenti.

Investimenti ammissibili

Sono considerati ammissibili gli investimenti destinati ad accrescere il valore economico delle foreste e che siano conformi alle norme applicabili all'investimento interessato.

L'aiuto si riferisce ai seguenti investimenti, connessi alle diverse azioni di intervento:

- 1) lavori di selezione, taglio, abbattimento, allestimento ed esbosco del materiale legnoso;
- 2) opere per la realizzazione e il ripristino di viabilità e infrastrutture forestali;
- 3) acquisto e/o sostituzione (alle condizioni previste per gli investimenti di sostituzione) di macchine e attrezzature per gli interventi selvicolturali come trattori forestali, gru a cavo, verricelli, risine, caricatori forestali, processori e "feller", rimorchi forestali, cippatrici mobili, ecc.;
- 4) acquisto di attrezzature ed equipaggiamenti leggeri, come motoseghe, decespugliatori, attrezzature antinfortunistiche, dispositivi di protezione individuale (DPI) e collettivi omologati secondo la vigente normativa, ecc.;
- 5) investimenti in beni mobili e immobili per la realizzazione, ampliamento e ammodernamento di aree per la raccolta, lo stoccaggio e la vendita del legname grezzo alle imprese di lavorazione, ivi comprese le macchine e le attrezzature per la movimentazione sull'area del legname nonché idonee strutture di riparo per il legname medesimo e per le macchine e attrezzature di cui sopra;
- 6) acquisto di attrezzature per la raccolta dei prodotti forestali non legnosi.

Sono inoltre ammissibili anche investimenti immateriali connessi agli interventi di cui sopra, e in particolare:

- 1) spese generali e tecniche connesse ad attività di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza nei cantieri, eventuali consulenze geologiche e geotecniche, collaudi e altri oneri tecnico-amministrativi e previdenziali;
- 2) spese per consulenze tecniche connesse:

a) alla predisposizione o aggiornamento di adeguati piani di gestione forestale che, per le aree Natura 2000, devono essere comprensivi dei requisiti richiesti dai piani di gestione di cui alla direttiva 43/92/CEE;

b) all'ottenimento della certificazione della gestione forestale sostenibile, compresi gli oneri per la pianificazione e altra documentazione tecnica necessaria, e della relativa catena di custodia secondo gli standard del *Forest Stewardship Council* (FSC) e/o del *Programme for Endorsement of Forest Certification schemes* (PEFC).

Gli investimenti immateriali di cui al punto 1) sono ammissibili nel limite del 12% dell'importo massimo degli investimenti materiali per gli interventi strutturali ed infrastrutturali, ridotto al 3% per il mero acquisto di macchine e attrezzature.

Per gli investimenti immateriali di cui al punto 2) il limite di ammissibilità è elevabile al 25% dell'importo massimo degli investimenti materiali. Tali investimenti, ossia la pianificazione e l'ottenimento della certificazione, possono essere effettuati anche prima degli investimenti materiali previsti, sulla base dei quali è parametrato l'importo ammissibile. In tal caso l'istanza dovrà indicare il termine di effettuazione complessiva degli investimenti e la connessione tra investimenti materiali e immateriali sarà verificata anche a consuntivo, prima del pagamento dell'aiuto; qualora si verifici una diminuzione di opere realizzate in termini di valore la spesa ammissibile per gli investimenti immateriali sarà rideterminata in base a quanto effettivamente realizzato, fatti salvi i casi di forza maggiore.

Nel caso di investimenti ricadenti in aree Natura 2000 i massimali di cui sopra sono aumentati del 2% per conformarsi a quanto previsto dalle misure di conservazione e alla normativa in materia.

Esclusioni e limitazioni

Sono esclusi dal finanziamento:

- acquisto di terreni e/o aree fabbricabili e/o aree di appoggio e movimentazione;
- acquisto di materiale usato;
- investimenti di sostituzione, secondo la definizione adottata dal PSR;
- le spese relative alle abitazioni, i costi di gestione, gli interessi passivi e le imposte;
- spese relative ad investimenti non conformi alle norme comunitarie nazionali o regionali
- investimenti strutturali e infrastrutturali relativi ad un'area (o tratto viario) che sia già stata oggetto di analoghe tipologie di intervento nei precedenti 5 anni;
- domande di aiuto che generano un aiuto inferiore a 150 Euro;
- le spese di certificazione vera e propria da versare al soggetto certificatore.

Nelle aree Natura 2000 gli interventi devono essere coerenti con le disposizioni regolamentari, i piani di gestione e/o le misure di conservazione del sito, qualora adottati. Per singola azione di intervento valgono inoltre le seguenti indicazioni.

Azione 1). La superficie minima di intervento è pari a 2 ettari accorpati. Eventuali ostacoli fisici (viabilità, elettrodotti, fossi, ecc.) non interrompono l'accorpamento.

Il valore all'imposto del legname di risulta dalle operazioni selvicolturali, da indicare obbligatoriamente, deve essere detratto dal costo dell'investimento prima del computo

dell'aiuto. Qualora invece non sia previsto l'esbosco dei prodotti ottenuti, il valore corrispondente non deve ovviamente essere detratto; in tal caso, tuttavia, non possono evidentemente essere inseriti nell'investimento i costi di esbosco.

Azione 2). Non sono ammissibili interventi di manutenzione ordinaria. Gli investimenti debbono essere sostenuti nel rispetto della vigente normativa in materia che è principalmente costituita dalla l.r. n. 4/1999, in particolare l'art. 14. Sulla base di tale disciplina è stabilito che "Per le strade forestali deve essere accertata la finalità di valorizzare il comprensorio boscato interessato o di ridurre i costi degli interventi sistematori nell'ambito dello stesso". Proprio per questa specifica finalità, che configura le strade forestali come opere silvo-colturali e non come interventi di carattere urbanistico, è vietata la circolazione con veicoli a motore, ad eccezione ovviamente di quelli funzionali alla gestione dei terreni interessati nonché dei mezzi connessi alle attività antincendio o di pubblico servizio. Su base di legge tale divieto deve essere evidenziato all'accesso alla strada e deve essere integrato con una idonea barriera di chiusura (cfr. art. 14, comma 8, 9 e 10 della suddetta l.r.). Per quanto attiene le caratteristiche realizzative della viabilità è necessario riferirsi alle indicazioni recate dal PFR.

In definitiva la valutazione istruttoria dovrà essere volta in particolare a verificare:

- la reale necessità di viabilità forestale nel comprensorio interessato e la sua validità in termini di costi/benefici;
- l'eventuale possibilità di utilizzare tracciati preesistenti o di prevedere un tracciato diverso più breve;
- che il percorso del tracciato sia scelto in base a motivazioni tecniche connesse alle caratteristiche territoriali e non sia invece motivato da limitazioni di proprietà del richiedente, determinando un eccessivo rapporto tra lunghezza lineare e superficie servita.

Azione 3). Le macchine operatrici potenzialmente polivalenti (ad es. escavatori, anche ad appoggi articolati tipo "ragno") sono ammissibili solo alle seguenti condizioni:

- 1.devono essere allestite con attrezzature specifiche per il lavoro forestale;
- 2.devono essere destinate ad un utilizzo esclusivo nei lavori forestali;
- 3.devono avere peso non superiore a 100 q.li.

Non è ammissibile l'acquisto di mezzi di trasporto su strada. E' consentita l'omologazione stradale di mezzi specializzati qualora siano da utilizzare anche su strade pubbliche.

Sono ammissibili le spese di acquisto e installazione di attrezzature specializzate (es. caricatori forestali) su mezzi polivalenti per il trasporto su strada.

Intensità dell'aiuto

Le percentuali di sostegno pubblico sono:

- 60% del costo dell'investimento nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii) del reg. (CE) 1698/2005;
- 50% del costo dell'investimento nelle altre zone.

Tale aiuto va calcolato sulla spesa massima ammissibile, ossia il costo complessivo dell'investimento al netto di eventuali entrate, comprensiva anche delle spese generali e tecniche.

Fatte salve le percentuali di aiuto di cui sopra non verranno riconosciuti costi di investimento materiale superiori ai seguenti massimali:

Azione 1) – Miglioramento forestale: 5.000 Euro/ha;

Azione 2) – Viabilità forestale: 35.000 Euro/km per apertura di viabilità e 20.000 Euro/Km per adeguamento o ripristino di viabilità esistente. I costi per la realizzazione o il ripristino degli impianti sono ricompresi nel massimale medesimo.

Obblighi del beneficiario

Il beneficiario è sottoposto agli obblighi di cui all'art. 7 della legge regionale n. 42 del 10 dicembre 2007 ed è altresì obbligato a comunicare all'ente delegato competente per territorio eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda entro 10 giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento che ha determinato la variazione.

Domande di aiuto

Oltre a quanto già definito nel paragrafo 4.5.3, si chiarisce che alle **domande di aiuto** devono essere allegati i seguenti documenti:

1) descrizione dell'investimento tramite adeguato progetto di intervento firmato da un soggetto competente ai sensi della normativa vigente, corredato dei prescritti titoli abilitativi (autorizzazioni, concessioni, comunicazioni alle Autorità competenti, atti di assenso, denunce di inizio attività) nonché quant'altro eventualmente necessario per attestare l'immediata eseguibilità delle opere previste. Nel caso la domanda sia presentata da un ente pubblico è possibile riferirsi ad un progetto definitivo.

2) nel caso il richiedente sia una persona giuridica o un ente pubblico all'istanza deve essere allegata copia di uno specifico atto dell'organo competente che autorizza il legale rappresentante a presentare l'istanza ed a rappresentare il soggetto in tutti i rapporti che derivano dalla domanda di contributo;

3) documentazione attestante la disponibilità dei terreni, tenuto conto di quanto indicato alla voce "beneficiari".

4) individuazione di eventuali opere o parti di opere da realizzare tramite lavoro volontario non retribuito (lavoro "in economia").

Fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa per ottenere i prescritti titoli abilitativi eventualmente necessari, il progetto dovrà comunque comprendere i seguenti elaborati:

a) relazione tecnica che evidenzii i parametri di riferimento che mostrino la situazione prima e dopo gli investimenti, controfirmata per presa visione ed accettazione dal richiedente. Tra i parametri da considerare, per gli interventi di miglioramento forestale, deve essere fatto specifico riferimento anche all'inquadramento rispetto alle "Tipologie forestali della Liguria";

b) computo metrico preventivo. Tale computo è fatto sulla base del prezzario regionale per opere di miglioramento fondiario e interventi in ambito forestale di cui alla DGR 140/2008 o, per le voci non contemplate da quest'ultimo, sulla base del prezzario dell'Unioncamere della Liguria; nel caso sia impossibile utilizzare i prezzari o qualora circostanze particolari e sfavorevoli possano determinare maggiori spese per la realizzazione delle opere previste, deve essere effettuata una dettagliata analisi dei costi redatta da un tecnico iscritto al relativo albo professionale per le voci ivi riportate.

c) cartografia (planimetria catastale con indicazione dei lavori da attuare e carta tecnica regionale in scala 1:5.000 con l'indicazione perimetrale dei lavori da attuare);

d) la documentazione relativa agli impegni di mantenimento previsti dalla vigente normativa, e in particolare:

– il piano di coltura e conservazione previsto dall'art. 9, comma 1, lettera c) della l.r. n. 4/1999 "Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico" nel caso degli interventi miglioramento forestale;

– il piano di manutenzione nel caso degli interventi relativi alla realizzazione o ripristino di strade forestali, previsto dall'art. 14 della predetta l.r. n. 4/1999.

In entrambi i casi il periodo di riferimento è quello di dieci anni, previsto dall'art. 7), comma 1, lettera f) della l.r. n. 42/2007 per gli investimenti in beni immobili;

Nel caso di istanze riferite all'acquisto di macchine, attrezzature ed equipaggiamenti il richiedente dovrà allegare alla domanda la sotto elencata documentazione:

a) preventivi di spesa; di norma devono essere presentati tre preventivi di spesa, al fine di consentire una valutazione istruttoria comparativa. Tuttavia, nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati di cui esista sul mercato un solo possibile fornitore, deve essere predisposta una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto dell'investimento;

b) relazione tecnica che analizza la situazione precedente l'investimento e individua la situazione successiva in funzione della realizzazione del progetto, per un periodo di almeno cinque anni, anche con riguardo agli sbocchi commerciali dei prodotti ottenuti. In particolare dovrà essere evidenziato il collegamento tra il materiale acquistato, il territorio forestale interessato e le eventuali sinergie con le altre attività previste nelle strategie di sviluppo locale o progetti integrati, se pertinenti, o in specifici progetti per la valorizzazione dell'attività forestale e la valorizzazione del patrimonio boschivo;

c) nel caso di investimenti di valore complessivo superiore a 150.000 € occorre una perizia asseverata, sottoscritta da un professionista iscritto al relativo albo professionale, con cui si attesta la congruità di tutte le voci di spesa previste nel preventivo e la congruità tecnica dell'investimento in termini di costi benefici.

Per la redazione della pianificazione forestale deve essere presentata una relazione tecnico-economica sulle prospettive di gestione del patrimonio forestale interessato nonché un apposito preventivo di spesa, secondo lo schema vigente e disponibile.

Per l'ottenimento della certificazione forestale deve essere presentato un preventivo di spesa nel quale sono esposti tutti i costi connessi alle consulenze tecniche necessarie.

Criteri di selezione delle domande di aiuto

La selezione delle istanze da ammettere a finanziamento e la conseguente assegnazione delle risorse finanziarie avviene tramite la valutazione dei seguenti elementi:

criterio 1	Investimenti realizzati da consorzi forestali o da altri soggetti che perseguono una gestione associata delle superfici forestali	32%
criterio 2	Investimenti realizzati su superfici oggetto di adeguata pianificazione forestale o per le quali la pianificazione è parte dell'investimento ...	24%
criterio 3	Investimenti realizzati da enti pubblici ovvero da	16%

	proprietari privati o titolari di imprese di età inferiore a 40 anni al momento di presentazione dell'istanza; nel caso il richiedente sia un consorzio o altro soggetto di gestione collettiva il requisito deve essere posseduto dalla maggioranza degli associati, al netto delle persone giuridiche eventualmente presenti	
critério 4	Investimenti che contribuiscono al miglioramento ambientale dell'area di interesse, in termini di prevenzione degli incendi o del dissesto idrogeologico ...	8%
critério 5	Investimenti realizzati da beneficiari della misura 123 o 227	20%

In questo modo, una domanda può raggiungere diversi livelli di punteggio. Per ricondurre la complessità così generata si rende necessario raggruppare i diversi livelli in 4 scaglioni:

- a) priorità massima : % maggiore o uguale a 80%;
- b) priorità medio-alta : % maggiore o uguale a 50% e inferiore a 80%;
- c) priorità medio-bassa: % maggiore o uguale a 30% e inferiore a 50%;
- d) priorità bassa: % inferiore a 30%.

La procedura di assegnazione dei fondi disponibili prevede le seguenti fasi:

- 1) la somma totale dei fondi disponibili viene suddivisa in quattro quote, pari al 40%, al 30% al 20% e al 10% del totale. La prima quota è riservata alle domande con priorità massima, la seconda alle domande con priorità medio-alta la terza alle domande con priorità medio-bassa e la quarta alle rimanenti domande. Ogni domanda ammissibile può attingere dalla quota pertinente, in base al relativo livello di priorità;
- 2) in caso di esaurimento della quota riservata alle domande con priorità alta o medio-alta, queste possono attingere dalle quote delle domande con livelli inferiori di priorità, a partire dal livello di priorità bassa, ma non viceversa;
- 3) le domande prive di copertura finanziaria, purché ammissibili, possono concorrere alle risorse che, alla fine di ogni anno, risultino eventualmente ancora disponibili (somma delle risorse non prenotate, economie e revoche);
- 4) se anche i fondi ancora disponibili di cui al punto precedente non risultassero sufficienti, le domande possono concorrere alla disponibilità finanziaria dell'anno successivo, fermi restando i livelli di priorità di ciascuna domanda e i criteri di prenotazione dei fondi di cui ai punti precedenti.

Domande di pagamento

Oltre a quanto già definito nel paragrafo 4.5.4, si chiarisce che alle **domande di pagamento** devono essere allegati i seguenti documenti:

- 1) nel caso di richiesta di pagamento di anticipi: fideiussione bancaria o assicurativa per il 110% dell'ammontare dell'anticipo richiesto. La fideiussione deve avere una scadenza di almeno sei mesi oltre la data prevista per la fine dei lavori.

- 2) descrizione dell'investimento realizzato, tramite cartografie, fotografie, planimetrie e altra documentazione utile;
- 3) nel caso di opere: computo metrico consuntivo realizzato sulla base del Prezzario regionale di riferimento per opere di miglioramento fondiario e interventi in ambito forestale o, per le voci non contemplate da quest'ultimo, sulla base del prezzario dell'Unioncamere della Liguria o, nel caso sia impossibile utilizzare i prezzari, sulla base di un'analisi dei costi redatta da un tecnico iscritto al relativo albo professionale;
- 4) fatture relative a tutte le spese sostenute, tranne le opere realizzate con il ricorso a lavoro volontario non retribuito (lavoro "in economia");
- 5) prova del pagamento delle fatture (quietanza) effettuato con bonifico bancario o altre forme di pagamento nelle quali il soggetto terzo tramite il quale è stato effettuato il pagamento (banca, ufficio postale, gestore di carte di credito, eccetera) individua con chiarezza il soggetto che ha effettuato il pagamento, il destinatario del pagamento, l'importo e la data della transazione;
- 6) copia dei provvedimenti di soggetti pubblici o privati che, se necessario ai sensi della normativa vigente, attestino l'agibilità delle strutture, il conseguimento delle certificazioni o comunque il raggiungimento effettivo dell'obiettivo dell'investimento.

Norma residuale

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente atto si applicano le norme e disposizioni contenute nel Programma regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013 e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

Misura 411-123

Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti forestali

SETTORE FORESTALE

Beneficiari

Possono presentare domanda ai sensi del presente atto, per il settore forestale, le microimprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (pubblicata su GUCE L 124 del 20 maggio 2003) che sostengono gli oneri finanziari degli investimenti e che siano in grado di dimostrare che tali investimenti determinano un vantaggio duraturo per i produttori di base e/o un vantaggio ambientale.

Ai sensi della citata Raccomandazione, nella categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Euro.

Le imprese devono essere iscritte al registro delle imprese presso la CCIAA e dotate di numero di partita IVA.

Nel caso di investimenti a finalità prevalentemente ambientale, il beneficiario può anche essere costituito da una forma associativa tra le imprese di trasformazione.

Aree di operatività

Possono presentare domanda le imprese che raccolgono, trasformano e/o commercializzano prodotti forestali di base provenienti prevalentemente da superfici ubicate nel territorio del GAL.

Nel caso la realizzazione dell'investimento oggetto della domanda di aiuto determini variazioni significative nelle forniture di prodotti di base, rispetto alla situazione di partenza, la valutazione sulla prevalenza dell'origine dei prodotti si deve riferire alla situazione finale e non alla situazione di partenza.

Nel caso i prodotti di base provengano dal territorio di più GAL e nessuna provenienza territoriale raggiunga il 50%, la domanda di aiuto deve essere presentata nel territorio ove si concentra la maggioranza relativa della provenienza di prodotti di base.

Investimenti ammissibili

Sono considerati ammissibili gli investimenti materiali e/o immateriali che rispettano contemporaneamente tutti i seguenti tre requisiti:

- a) dimostrano di contribuire a migliorare il rendimento globale dell'impresa;
- b) riguardano:
 - la raccolta, prima trasformazione e/o la commercializzazione dei prodotti della selvicoltura;

e/o

- lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie connessi ai prodotti della silvicoltura;

c) rispettano i requisiti comunitari applicabili all'investimento interessato.

In particolare sono considerati ammissibili:

1. acquisto e/o sostituzione (alle condizioni previste per gli investimenti di sostituzione) di macchine e attrezzature per gli interventi selvicolturali nonché per la prima lavorazione del legname che precede la trasformazione industriale (es. trattori forestali, gru a cavo, verricelli, risine, caricatori forestali, processori e "feller", rimorchi forestali, cippatrici, taglia/spacca, scortecciatrici, appuntapali, segherie fisse e mobili, ecc.);
2. acquisto di attrezzature ed equipaggiamenti leggeri, come motoseghe, decespugliatori, attrezzature antinfortunistiche, dispositivi di protezione individuale (DPI) o collettiva, omologati secondo la vigente normativa, ecc., sia per gli interventi selvicolturali che per le fasi di lavorazione successive;
3. investimenti in beni mobili e immobili per la realizzazione, ampliamento e ammodernamento di aree per la raccolta, lo stoccaggio e la vendita del legname, ivi comprese le macchine e le attrezzature per la movimentazione del materiale, idonee strutture di riparo per il legname e per le macchine e attrezzature di cui sopra nonché elaboratori elettronici e software specifici;
4. acquisto (qualora risulti meno costoso della costruzione) di fabbricati e relative pertinenze adibiti alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti forestali, escluso l'acquisto del terreno;
5. costruzione e ristrutturazione di fabbricati e relative pertinenze adibiti alla prima trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti forestali, escluso l'acquisto del terreno;
6. acquisto di attrezzature per la raccolta dei prodotti forestali non legnosi;

Sono inoltre ammissibili anche investimenti immateriali connessi agli interventi di cui sopra, e in particolare:

- 1) creazione e/o ampliamento delle funzionalità di siti internet;
- 2) onorari di professionisti e consulenti, relativi
 - a) agli adempimenti tecnico-amministrativi connessi alla presentazione delle domande
 - b) all'ottenimento della certificazione della catena di custodia per i prodotti forestali secondo gli standard del *Forest Stewardship Council (FSC)* e/o del *Programme for Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC)*.

Gli investimenti immateriali di cui al punto 2 a) sono ammissibili nel limite del 6% dell'importo massimo degli investimenti materiali, ridotto al 3% per il mero acquisto di macchine e attrezzature.

Per gli investimenti immateriali di cui al punto 2 b) il limite di ammissibilità è elevabile al 25% dell'importo massimo degli investimenti materiali.

Nel caso di investimenti ricadenti in aree Natura 2000 i massimali di cui sopra sono aumentati del 2% per conformarsi a quanto previsto dalle misure di conservazione e alla normativa in materia.

Criteria per verificare i benefici economici per i produttori primari

La misura è rivolta alle microimprese che operano nel settore della raccolta, prima trasformazione e/o commercializzazione di prodotti forestali e che dimostrano di operare in

un contesto di filiera, definito come potenzialità di vendere/collocare le proprie produzioni, garantendo un'adeguata remunerazione ai produttori di base che cedono la materia prima o una adeguata rete di servizi per la lavorazione in conto terzi rivolta ai produttori di base.

I benefici economici per i produttori di base si considerano impliciti se l'investimento viene realizzato da imprese inserite in forme associative che perseguono una gestione unitaria delle superfici forestali da cui provengono i prodotti di base.

Nel caso di investimenti realizzati da altri soggetti, essi devono dimostrare di acquistare i prodotti oggetto dell'investimento da produttori di base o loro associazioni. Il controllo viene effettuato preventivamente, in fase istruttoria, e annualmente nei tre anni successivi alla realizzazione dell'investimento mediante verifica dei documenti contabili (registro dei fornitori e fatture relative all'acquisto delle materie prime lavorate).

Al fine di completare la gamma dell'offerta o qualora in particolari momenti dell'anno i fornitori abituali non detengano in misura sufficiente un particolare prodotto, possono essere ammessi acquisti effettuati rivolgendosi temporaneamente a soggetti diversi dai produttori di base e dalle loro associazioni purché dette forniture corrispondano ad una percentuale modesta dei prodotti complessivamente trattati.

Esclusioni e limitazioni

Sono escluse dall'aiuto le imprese in difficoltà così come definite ai sensi degli "Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà".

Non sono ammissibili investimenti che riguardano il commercio al dettaglio. Tuttavia, è ammessa una deroga nel caso di impianti gestiti da imprese che associano produttori agricoli e/o forestali (cooperative, consorzi, associazioni di produttori) e a condizione che la vendita diretta riguardi le produzioni conferite dai soci e che gli investimenti relativi al commercio al dettaglio non costituiscano la parte prevalente dell'investimento progettato e non siano superiori a 100.000 Euro.

Non sono ammissibili investimenti per la trasformazione industriale del legno. Ai fini di definire una demarcazione per l'applicazione della presente misura in riferimento ai prodotti legnosi si considerano ammissibili gli investimenti funzionali ad ottenere legna da ardere, cippato, paleria (anche debitamente lavorata), tondame, segati (tavole, semirefilati, semilavorati) e travi. Gli investimenti per ottenere pellets o bricchette sono ammissibili solo per valorizzare la segatura derivante dalla prima lavorazione dei prodotti di cui sopra.

Le macchine operatrici potenzialmente polivalenti (ad es. escavatori, anche ad appoggi articolati tipo "ragno") sono ammissibili solo alle seguenti condizioni:

- 1.devono essere allestite con attrezzature specifiche per il lavoro forestale;
- 2.devono essere destinate ad un utilizzo esclusivo nei lavori forestali;
- 3.devono avere peso non superiore a 100 q.li.

Non è ammissibile l'acquisto di mezzi di trasporto su strada. E' consentita l'omologazione stradale di mezzi specializzati qualora siano da utilizzare anche su strade pubbliche.

Sono ammissibili le spese di acquisto e installazione di attrezzature specializzate (es. caricatori forestali) su mezzi polivalenti per il trasporto su strada.

Sono comunque da intendersi esclusi dal finanziamento:

- l'acquisto di terreno
- acquisto di materiale usato (macchine, attrezzature ed impianti produttivi).
- investimenti di sostituzione, secondo la definizione adottata dal PSR.
- le spese relative alle abitazioni, i costi di gestione, gli interessi passivi e le imposte
- spese relative ad investimenti non conformi alle norme comunitarie nazionali o regionali
- le compravendite di terreni e fabbricati effettuate fra soggetti aventi interessi comuni
- domande di aiuto che riguardano investimenti ammissibili di importo totale inferiore a 5.000 Euro.

Nelle aree Natura 2000 gli interventi devono essere coerenti con i piani di gestione e/o le misure di conservazione del sito, qualora adottati.

Non sono ammissibili costi relativi al lavoro volontario non retribuito.

Miglioramento del rendimento globale dell'impresa

La dimostrazione del miglioramento del rendimento globale dell'impresa è un requisito di ammissibilità. A questo fine, il richiedente deve presentare una relazione tecnica, sottoscritta da un professionista qualificato, con la quale si dimostra se e come l'investimento proposto contribuisce a migliorare l'efficienza globale dell'impresa, con riferimento ai seguenti aspetti:

1) macro-categoria "economia aziendale"

- a) aumento del reddito aziendale
- b) aumento della produttività
- c) riduzione dei costi di produzione
- d) altro (specificare) ...

2) macro-categoria "ambiente"

- a) riduzione dei consumi energetici e idrici
- b) recupero/riutilizzo a scopo energetico o commerciale di sottoprodotti
- d) riduzione delle emissioni inquinanti nell'atmosfera, nell'idrosfera e sul suolo
- e) altro (specificare) ...

3) macro-categoria "responsabilità sociale dell'impresa"

- a) miglioramento degli standard di sicurezza
- b) ricorso a soggetti appartenenti a fasce deboli
- c) incremento occupazionale
- d) miglioramento della qualità della produzione
- e) ricambio generazionale
- g) verifica delle condizioni di responsabilità sociale da parte dei fornitori
- h) altro (specificare) ...

4) macro-categoria "management"

- a) introduzione di sistemi di qualità
- b) attivazione di nuovi canali commerciali

- c) consolidamento dei canali commerciali esistenti
- d) diversificazione/riconversione produttiva
- e) introduzione di nuovi processi/tecniche produttive
- f) altro (specificare) ...

Un significativo effetto positivo dell'investimento deve essere dimostrato per la macro-categoria "ambiente" e per almeno una delle altre tre.

Quantificazione dell'aiuto

L'aiuto è concesso sotto forma di aiuto in conto capitale e pari:

- al 40% dell'investimento, qualora il costo totale ritenuto ammissibile non superi 2 milioni di euro
- al 25% dell'investimento per i costi che eccedono il limite di cui al punto precedente.

Obblighi del beneficiario

Il beneficiario è sottoposto agli obblighi di cui all'art. 7 della legge regionale n. 42 del 10 dicembre 2007 ed è altresì obbligato a comunicare al GAL o all'ente convenzionato con il GAL per le attività istruttorie eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda entro 10 giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento che ha determinato la variazione.

Domande di aiuto

Oltre a quanto già definito nel paragrafo 4.5.3, si chiarisce che alle **domande di aiuto** devono essere allegati i seguenti documenti:

- 1) descrizione dell'investimento tramite adeguato progetto di intervento firmato da un soggetto competente ai sensi della normativa vigente, corredato dei prescritti titoli abilitativi (autorizzazioni, concessioni, comunicazioni alle Autorità competenti, atti di assenso, denunce di inizio attività) nonché quant'altro eventualmente necessario per attestare l'immediata eseguibilità delle opere previste. Nel caso la domanda sia presentata da un ente pubblico è possibile riferirsi ad un progetto definitivo;
- 2) nel caso il richiedente sia una persona giuridica o un ente pubblico, all'istanza deve essere allegata copia di uno specifico atto dell'organo competente che autorizza il legale rappresentante a presentare l'istanza e a rappresentare il soggetto in tutti i rapporti che derivano dalla domanda di aiuto;
- 3) documentazione attestante la disponibilità dei fabbricati oggetto dell'investimento;
- 4) elenco dei fornitori dei prodotti di base, con relativa sede e quantità conferite, evidenziando i soggetti che realizzano investimenti ai sensi della misura 121 o 122 del PSR, nel caso il beneficiario lo ritenga utile ai fini della valutazione del progetto tramite i criteri di selezione di cui al paragrafo pertinente.

Fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa per ottenere i prescritti titoli abilitativi eventualmente necessari, il progetto dovrà comunque comprendere i seguenti elaborati:

- a) relazione tecnica relativa al miglioramento dell'efficienza globale dell'impresa; tale documento analizza la situazione precedente l'investimento e individua la situazione

successiva in funzione della realizzazione del progetto, per un periodo di almeno cinque anni, anche con riguardo agli sbocchi commerciali dei prodotti ottenuti. In particolare dovrà essere evidenziato il collegamento tra l'investimento, l'operatività territoriale dell'impresa e le eventuali sinergie con le altre attività previste nella strategia di sviluppo locale (o progetto integrato, se pertinenti), e/o in specifici progetti per la valorizzazione dell'attività forestale e la valorizzazione del patrimonio boschivo

- b) computo metrico preventivo relativo a opere edili e relativi impianti, eseguito sulla base del prezzario regionale per opere di miglioramento fondiario e interventi in ambito forestale di cui alla DGR 140/2008 o, per le voci non contemplate da quest'ultimo, sulla base del prezzario dell'Unioncamere della Liguria; nel caso sia impossibile utilizzare il prezzario o qualora circostanze particolari e sfavorevoli possano determinare maggiori spese per la realizzazione delle opere previste, deve essere effettuata una dettagliata analisi dei costi redatta da un tecnico iscritto al relativo albo professionale per le voci ivi riportate;
- c) cartografia (planimetria catastale e carta tecnica regionale in scala 1:5.000 con l'indicazione del sito dell'investimento).

In caso di acquisto di macchine e attrezzature, il richiedente dovrà allegare alla domanda la sotto elencata documentazione:

- a) preventivi di spesa; di norma devono essere presentati tre preventivi di spesa, al fine di consentire una valutazione istruttoria comparativa. Tuttavia, nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati di cui esista sul mercato un solo possibile fornitore, deve essere predisposta una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto dell'investimento;
- b) nel caso di investimenti di valore complessivo superiore a 150.000 € occorre una perizia asseverata, sottoscritta da un professionista iscritto al relativo albo professionale, con cui si attesta la congruità di tutte le voci di spesa previste nel preventivo e la congruità tecnica dell'investimento in termini di costi e benefici.

Criteri di selezione delle domande di aiuto

La selezione delle istanze da ammettere a finanziamento e la conseguente assegnazione delle risorse finanziarie avviene tramite la valutazione dei seguenti elementi:

critério 1	Investimenti che garantiscono una ricaduta positiva su almeno 10 aziende agricole o proprietari di superfici forestali	16,00%
critério 2	Investimenti nell'ambito di filiere dove sono progettati investimenti in aziende agricole per almeno 250.000 euro per il settore forestale; sono prioritari i progetti che valorizzano, oltre ai prodotti principali per legname da opera o paleria o altro impiego relativamente pregiato, anche i sottoprodotti legnosi a scopo energetico	16,00%
critério 3	Priorità orizzontali investimenti per: il miglioramento della qualità, la riduzione dei costi, la riduzione dell'impatto ambientale	8,00%

<p>critério 4</p>	<p>Priorità settoriali Legno e prodotti del bosco - Aggiornamento tecnologico dei cantieri di esbosco e prima lavorazione ai fini della valorizzazione energetica dei sottoprodotti - Miglioramento delle tecnologie per valorizzare legname di pezzatura ridotta - Investimenti per la lavorazione dei prodotti non legnosi del bosco (funghi, ecc.); - Sviluppo di nuovi prodotti che valorizzano a fini energetici i sottoprodotti o il legname di qualità inferiore</p>	<p>40,00%</p>
<p>critério 5</p>	<p>Investimenti di almeno 30.000 euro di spesa totale nei seguenti settori: - legno e prodotti non legnosi del bosco; - carni - frutticoltura, con particolare riferimento ai piccoli frutti e alle castagne</p>	<p>20,00%</p>

In questo modo, una domanda può raggiungere diversi livelli di punteggio. Per ricondurre la complessità così generata si rende necessario raggruppare i diversi livelli in 4 scaglioni:

- a) priorità massima : % maggiore o uguale a 80%;
- b) priorità medio-alta : % maggiore o uguale a 50% e inferiore a 80%;
- c) priorità medio-bassa: % maggiore o uguale a 30% e inferiore a 50%;
- d) priorità bassa: % inferiore a 30%.

La procedura di assegnazione dei fondi disponibili prevede le seguenti fasi:

- 1) la somma totale dei fondi disponibili viene suddivisa in quattro quote, pari al 40%, al 30% al 20% e al 10% del totale. La prima quota è riservata alle domande con priorità massima, la seconda alle domande con priorità medio-alta la terza alle domande con priorità medio-bassa e la quarta alle rimanenti domande. Ogni domanda ammissibile può attingere dalla quota pertinente, in base al relativo livello di priorità;
- 2) in caso di esaurimento della quota riservata alle domande con priorità alta o medio-alta, queste possono attingere dalle quote delle domande con livelli inferiori di priorità, a partire dal livello di priorità bassa, ma non viceversa;
- 3) le domande prive di copertura finanziaria, purché ammissibili, possono concorrere alle risorse che, alla fine di ogni anno, risultino eventualmente ancora disponibili (somma delle risorse non prenotate, economie e revoche);
- 4) se anche i fondi ancora disponibili di cui al punto precedente non risultassero sufficienti, le domande possono concorrere alla disponibilità finanziaria dell'anno successivo, fermi restando i livelli di priorità di ciascuna domanda e i criteri di prenotazione dei fondi di cui ai punti precedenti.

Domande di pagamento

Oltre a quanto già definito nel paragrafo 4.5.4, si chiarisce che alle **domande di pagamento** devono essere allegati i seguenti documenti:

- 1) nel caso di richiesta di pagamento di anticipi: fideiussione bancaria o assicurativa per il 110% dell'ammontare dell'anticipo richiesto. La fideiussione deve avere una scadenza di almeno sei mesi oltre la data prevista per la fine dei lavori.
- 2) descrizione dell'investimento realizzato, tramite cartografie, fotografie, planimetrie e altra documentazione utile;
- 3) nel caso di opere: computo metrico consuntivo realizzato sulla base del Prezzario regionale di riferimento per opere di miglioramento fondiario e interventi in ambito forestale o, per le voci non contemplate da quest'ultimo, sulla base del prezzario dell'Unioncamere della Liguria o, nel caso sia impossibile utilizzare i prezzari, sulla base di un'analisi dei costi redatta da un tecnico iscritto al relativo albo professionale;
- 4) fatture relative a tutte le spese sostenute;
- 5) prova del pagamento delle fatture (quietanza) effettuato con bonifico bancario o altre forme di pagamento nelle quali il soggetto terzo tramite il quale è stato effettuato il pagamento (banca, ufficio postale, gestore di carte di credito, eccetera) individua con chiarezza il soggetto che ha effettuato il pagamento, il destinatario del pagamento, l'importo e la data della transazione;
- 6) copia dei provvedimenti di soggetti pubblici o privati che, se necessario ai sensi della normativa vigente, attestino l'agibilità delle strutture, il conseguimento delle certificazioni o comunque il raggiungimento effettivo dell'obiettivo dell'investimento.

Norma residuale

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente atto si applicano le norme e disposizioni contenute nel Programma regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013 e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

Misura 411-125

Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura

A – INFRASTRUTTURE CONNESSE ALLO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA

Beneficiari

Possono accedere alla presente misura:

- 1) consorzi di miglioramento fondiario, cooperative agricole, e ogni altra forma di natura sociale legalmente costituita. Tali soggetti, di cui possono far parte anche proprietari o conduttori di terreni agricoli e/o forestali, devono essere costituiti in prevalenza da imprenditori agricoli e/o forestali. Gli investimenti realizzati da tali soggetti devono servire una moltitudine di aziende agricole;
- 2) enti pubblici;
- 3) enti parco.

Investimenti ammissibili

Sono ammissibili all'aiuto i seguenti interventi di uso collettivo:

A) vie di accesso ai terreni agricoli e forestali :

1) ripristino e miglioramento di strade esistenti o costruzione di nuove strade se necessarie per migliorare l'accesso ai terreni agricoli e forestali. Gli investimenti di costruzione di nuove strade devono essere connessi ad interventi di miglioramento del potenziale agricolo e forestale.

2) ripristino o costruzione di sistemi alternativi o integrativi alla viabilità agricola o forestale esistente quali ad esempio monorotaie, funicolari, ecc.

B) gestione delle risorse idriche per il settore agricolo e zootecnico:

1) ripristino, miglioramento e ampliamento di impianti irrigui e/o potabili ad uso zootecnico già esistenti;

2) costruzione di nuove infrastrutture irrigue e/o potabili ad uso zootecnico a servizio di aree agricole le cui produzioni rientrano nelle specificità regionali, non creano problemi di eccedenze di mercato sia a livello regionale che comunitario e soddisfano le condizioni previste dalle OCM;

3) costruzione, adeguamento funzionale e ampliamento di impianti per l'utilizzo agricolo delle acque di depurazione, nel caso i requisiti chimici, fisici e biologici delle suddette acque di depurazione non siano adeguati al loro utilizzo per l'agricoltura e relative connessioni tra gli impianti di depurazione civili e la rete irrigua. Gli investimenti in questione sono destinati esclusivamente alla depurazione e all'utilizzo di acqua per l'irrigazione;

C) energia

1) elettrodotti per l'approvvigionamento energetico di zone isolate dove operano pluralità di aziende agricole e forestali, anche nel caso di attività limitate a determinate stagioni (per esempio: pascoli, alpeggi e malghe).

Spese ammissibili

Nel caso di investimenti realizzati da privati, sono ammissibili le spese sostenute tramite lavoro volontario non retribuito, prestato dai soci dell'associazione o consorzio o cooperativa o altra forma associativa, fermo restando quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. n. 372 del 4 aprile 2008, come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale della Liguria n. 1396 del 29 ottobre 2008.

Esclusioni e limitazioni

In generale

Sono ammissibili esclusivamente le spese per la realizzazione degli interventi di uso collettivo. Le parti di uso esclusivamente individuale non sono ammissibili.

Strade

Per quanto riguarda le strade, gli interventi sono limitati alle strade che danno accesso ai terreni agricoli e forestali, sia a fini produttivi che per difendere i boschi dagli incendi.

Le strade devono essere obbligatoriamente dotate di canali laterali e trasversali, nei tratti in pendio, nonché di baulatura e altri accorgimenti tecnici finalizzati a ridurre l'erosione.

La pavimentazione delle strade con asfalto o altro materiale impermeabile deve essere limitata allo stretto indispensabile per evitare l'erosione nei tratti in forte pendio. È consigliato, in sostituzione dell'asfalto, l'uso di materiali innovativi permeabili, la cui posa avviene a freddo e quindi con significativo risparmio energetico.

La spesa massima ammissibile corrisponde a (per strade larghe 3 m, di pendenza ordinaria e al netto delle opere d'arte):

- 50.000 €/km in caso di nuove strade;
- 35.000 euro per km nel caso di ripristino e miglioramento di strade esistenti.

Questo valore massimo non si applica alle monorotaie o altre forme di viabilità diverse dalle strade.

Risorse idriche

Gli investimenti per infrastrutture relativi alla gestione delle risorse idriche devono rispondere alle seguenti condizioni:

- 1) investimenti per infrastrutture che non determinano un aumento del prelievo idrico:
 - investimenti che determinano una riduzione del consumo in termini di riduzione delle dispersioni e utilizzo di sistemi di distribuzione più efficienti;
 - investimenti che non determinano un aumento del prelievo a livello territoriale e che sono finalizzati all'adeguamento tecnologico, alla riduzione dei costi, all'ampliamento del comprensorio irriguo, in quest'ultimo caso a condizione che il prelievo complessivo non aumenti e quindi i consumi delle nuove utenze siano compensati da una pari riduzione dei consumi sul comprensorio preesistente;
- 2) investimenti per infrastrutture che determinano un aumento del consumo idrico:

- sono ammissibili investimenti che determinano un aumento del consumo idrico solo se l'approvvigionamento idrico risulta dal riutilizzo di acque, se del caso opportunamente depurate, provenienti da precedenti impieghi civili, industriali e agricoli;
- 3) la costruzione di nuovi impianti può avvenire solo previa analisi, da parte dell'Autorità competente (Provincia) della sostenibilità ambientale del prelievo ai sensi del piano di gestione del bacino idrico di cui alla direttiva 2000/60/CE per la tutela dei corpi idrici e nei limiti autorizzati dalla Provincia, nel rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 5 e dall'allegato III della direttiva citata;
 - 4) investimenti per infrastrutture relativi alle zone perimetrare ai sensi della "direttiva nitrati":
 - sono ammissibili solo gli interventi che determinano l'adduzione e l'utilizzo di acque con una concentrazione di nitrati significativamente inferiore ai valori riscontrati nelle acque sotterranee della zona e in ogni caso inferiore a 50 mg/l.
 - 5) costruzione, adeguamento funzionale e ampliamento di impianti per l'utilizzo agricolo delle acque di depurazione - sono ammissibili solo gli interventi che rispondono a tutti i seguenti tre requisiti:
 - i relativi impianti sono fisicamente separati dal depuratore da cui attingono;
 - la tecnologia impiegata consente un livello di depurazione dell'acqua che rientra nei limiti della tabella 4 della legge regionale n. 43/95 e del decreto ministeriale 2/5/2006 "utilizzo irriguo delle acque depurate"
 - l'acqua ricavata deve essere utilizzata esclusivamente per scopi irrigui.

La spesa relativa alle condotte è ammessa fino a un massimo di 15.000 euro per km lineare. Sono escluse da questo limite le opere di presa, le vasche e altre opere diverse dalle condotte.

Quantificazione dell'aiuto

L'aiuto corrisponde:

- all'80% della spesa ammissibile nel caso di beneficiari privati
- al 90% della spesa ammissibile nel caso i beneficiari siano enti pubblici.

Domande di aiuto

Oltre a quanto già definito nel paragrafo 4.5.3, si chiarisce che alle **domande di aiuto** devono essere allegati i seguenti documenti:

- 1) descrizione dell'intervento tramite adeguato progetto firmato da un professionista qualificato ai sensi della normativa vigente, corredato dei prescritti titoli abilitativi (autorizzazioni, concessioni, comunicazioni alle Autorità competenti, atti di assenso, denunce di inizio attività) nonché quant'altro eventualmente necessario per attestare l'immediata eseguibilità di quanto previsto dal progetto; nel caso la domanda sia presentata da un ente pubblico, è possibile riferirsi a un progetto definitivo;
- 2) copia della decisione di approvazione del progetto, emessa dall'organo competente ai sensi dello statuto;

- 3) copia di uno specifico atto dell'organo competente che autorizza il legale rappresentante a presentare l'istanza e a rappresentare il soggetto in tutti i rapporti che derivano dalla domanda di aiuto;
- 4) documentazione attestante la disponibilità dei fabbricati oggetto dell'intervento, se del caso.

Fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa per ottenere i prescritti titoli abilitativi eventualmente necessari, il progetto dovrà comunque comprendere i seguenti elaborati:

- a) per quanto riguarda le opere: computo metrico preventivo basato sul prezzario regionale per opere di miglioramento fondiario e interventi in ambito forestale di cui alla DGR 140/2008 o, per le voci non contemplate da quest'ultimo, sul prezzario dell'Unioncamere della Liguria; nel caso sia impossibile utilizzare il prezzario o qualora circostanze particolari e sfavorevoli possano determinare maggiori spese per la realizzazione delle opere previste, deve essere effettuata una dettagliata analisi dei costi redatta da un tecnico iscritto al relativo albo professionale per le voci ivi riportate;
- b) cartografia (planimetria catastale e carta tecnica regionale in scala 1:5.000 con l'indicazione del sito dell'intervento);
- c) "catastino" degli utenti dell'infrastruttura, evidenziando gli elementi necessari ai fini della valutazione del progetto tramite i criteri di selezione di cui al paragrafo pertinente.

In caso di acquisto di macchine e attrezzature, il richiedente dovrà allegare alla domanda la sotto elencata documentazione:

- a) preventivi di spesa: di norma devono essere presentati tre preventivi di spesa, al fine di consentire una valutazione istruttoria comparativa. Qualora tuttavia il bene oggetto dell'investimento abbia caratteristiche innovative o specifiche tali da non avere confronti sul mercato, tale condizione deve essere indicata chiaramente nell'istanza;
- b) nel caso di investimenti di valore complessivo superiore a 150.000 €, occorre una perizia asseverata, sottoscritta da un professionista iscritto al relativo albo professionale, con cui si attesta la congruità di tutte le voci di spesa previste nel preventivo e la congruità tecnica dell'investimento in termini di costi e benefici.

Criteri di selezione delle domande di aiuto

La selezione delle istanze da ammettere a finanziamento e la conseguente assegnazione delle risorse finanziarie avviene tramite la valutazione dei seguenti elementi:

1. Per vie di accesso ai terreni agricoli e forestali:

criterio 1	Ristrutturazione di strade esistenti che garantiscano la regimazione delle acque e la stabilità dei versanti nelle immediate vicinanze della strada; per quanto riguarda le strade forestali, è prioritaria anche la costruzione di nuove strade qualora ragioni tecniche consiglino di riutilizzare un tracciato esistente, a condizione che la realizzazione di nuovi tracciati abbia minore sviluppo lineare, in confronto al precedente tracciato, rispetto all'area asservita	28,90%
------------	--	--------

critério 2	Investimenti realizzati nelle zone rurali C e D	28,05%
critério 3	Infrastrutture a servizio di zone dove sono progettati investimenti in aziende agricole e superfici forestali per almeno 100.000 euro	28,05%
critério 4	Strade a servizio di aree forestali in cui si sviluppano investimenti significativi nella filiera del legno	15,00%

2. Per gestione delle risorse idriche per il settore agricolo e zootecnico

critério 1	Ristrutturazione di impianti esistenti o riutilizzo di risorse idriche	42,50%
critério 2	Investimenti realizzati nelle zone rurali C e D e/o zone sensibili ai sensi della direttiva "nitrati" (*)	21,25%
critério 3	Infrastrutture a servizio di zone dove sono progettati investimenti in almeno 4 aziende agricole o consorzi o cooperative di aziende agricole per un totale di almeno 100.000 euro	21,25%
critério 4	Acquedotti che hanno, oltre a una valenza per l'irrigazione, anche un utilizzo potabile per le aziende zootecniche o un utilizzo per lo spegnimento degli incendi forestali	15,00%

In questo modo, una domanda può raggiungere diversi livelli di punteggio. Per ricondurre la complessità così generata si rende necessario raggruppare i diversi livelli in 4 scaglioni:

- a) priorità massima : % maggiore o uguale a 80%;
- b) priorità medio-alta : % maggiore o uguale a 50% e inferiore a 80%;
- c) priorità medio-bassa: % maggiore o uguale a 30% e inferiore a 50%;
- d) priorità bassa: % inferiore a 30%.

La procedura di assegnazione dei fondi disponibili prevede le seguenti fasi:

- 1) la somma totale dei fondi disponibili viene suddivisa in quattro quote, pari al 40%, al 30% al 20% e al 10% del totale. La prima quota è riservata alle domande con priorità massima, la seconda alle domande con priorità medio-alta la terza alle domande con priorità medio-bassa e la quarta alle rimanenti domande. Ogni domanda ammissibile può attingere dalla quota pertinente, in base al relativo livello di priorità;
- 2) in caso di esaurimento della quota riservata alle domande con priorità alta o medio-alta, queste possono attingere dalle quote delle domande con livelli inferiori di priorità, a partire dal livello di priorità bassa, ma non viceversa;
- 3) le domande prive di copertura finanziaria, purché ammissibili, possono concorrere alle risorse che, alla fine di ogni anno, risultino eventualmente ancora disponibili (somma delle risorse non prenotate, economie e revoche);
- 4) se anche i fondi ancora disponibili di cui al punto precedente non risultassero sufficienti, le domande possono concorrere alla disponibilità finanziaria dell'anno successivo, fermi restando i livelli di priorità di ciascuna domanda e i criteri di prenotazione dei fondi di cui ai punti precedenti.

Domande di pagamento

Oltre a quanto già definito nel paragrafo 4.5.4, si chiarisce che alle **domande di pagamento** devono essere allegati i seguenti documenti:

- 1) nel caso di richiesta di pagamento di anticipi: fideiussione bancaria o assicurativa per il 110% dell'ammontare dell'anticipo richiesto. La fideiussione deve avere una scadenza di almeno sei mesi oltre la data prevista per la fine dei lavori.
- 2) descrizione dell'investimento realizzato, tramite cartografie, fotografie, planimetrie e altra documentazione utile;
- 3) nel caso di opere: computo metrico consuntivo realizzato sulla base del Prezzario regionale di riferimento per opere di miglioramento fondiario e interventi in ambito forestale o, per le voci non contemplate da quest'ultimo, sulla base del prezzario dell'Unioncamere della Liguria o, nel caso sia impossibile utilizzare i prezzari, sulla base di un'analisi dei costi redatta da un tecnico iscritto al relativo albo professionale;
- 4) fatture relative a tutte le spese sostenute, escluse quelle realizzate tramite lavoro volontario non retribuito, nei casi ed entro i limiti consentiti;
- 5) prova del pagamento delle fatture (quietanza) effettuato con bonifico bancario o altre forme di pagamento nelle quali il soggetto terzo tramite il quale è stato effettuato il pagamento (banca, ufficio postale, gestore di carte di credito, eccetera) individua con chiarezza il soggetto che ha effettuato il pagamento, il destinatario del pagamento, l'importo e la data della transazione;
- 6) copia dei provvedimenti di soggetti pubblici o privati che, se necessario ai sensi della normativa vigente, attestino l'agibilità delle strutture, il conseguimento delle certificazioni o comunque il raggiungimento effettivo dell'obiettivo dell'investimento.

Norma residuale

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente atto si applicano le norme e disposizioni contenute nel Programma regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013 e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

B – INFRASTRUTTURE CONNESSE ALLO SVILUPPO DELLA SELVICOLTURA

Beneficiari

Possono accedere alla presente misura:

- 1) consorzi di miglioramento fondiario, cooperative agricole, e ogni altra forma di natura sociale legalmente costituita. Tali soggetti, di cui possono far parte anche proprietari o conduttori di terreni agricoli e/o forestali, devono essere costituiti in prevalenza da imprenditori agricoli e/o forestali. Gli investimenti realizzati da tali soggetti devono servire una moltitudine di aziende agricole e/o superfici forestali;
- 2) enti pubblici;
- 3) enti parco.

Aree di operatività

L'area di operatività corrisponde all'area del GAL. Possono quindi essere ammessi all'aiuto i progetti che dimostrano una ricaduta positiva prevalentemente sul territorio del GAL, anche se una parte delle opere è realizzata fuori dall'area di cui sopra.

Investimenti ammissibili

Sono ammissibili all'aiuto, relativamente al settore forestale, gli interventi di ripristino e miglioramento di strade esistenti o costruzione di nuove strade finalizzate all'esercizio dell'attività selvicolturale, che consentano il collegamento dei patrimoni silvo-pastorali con altra rete viaria già esistente.

La demarcazione con la misura 1.2.2 "Migliore valorizzazione economica delle foreste" è stabilita tra viabilità principale e secondaria secondo la classificazione tecnica dettagliata nel Programma forestale regionale (PFR, approvato con DCR n. 17/2007); si rimarca quindi che gli aiuti di cui alla presente misura sono riferiti alla sola viabilità permanente tecnicamente definita "principale". In particolare sono ammissibili investimenti riferiti alla **strade e piste camionabili**. La classificazione e la descrizione delle caratteristiche della viabilità in questione è comunque riportata alla sezione "Viabilità forestale" nel prezzario regionale di riferimento.

Sono inoltre ammissibili tutte le opere d'arte necessarie a garantire la transitabilità in sicurezza della strada, ivi compresi gli attraversamenti dei corsi d'acqua, anche mediante ponti.

Spese ammissibili

Sono ammissibili le spese connesse alla realizzazione e al ripristino della viabilità forestale ed alle opere connesse.

Nel caso di investimenti realizzati da privati, sono ammissibili le spese sostenute tramite lavoro volontario non retribuito, prestato dai soci dell'associazione o consorzio o cooperativa o altra forma associativa, fermo restando quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. n. 372 del 4 aprile 2008, come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale della Liguria n. 1396 del 29 ottobre 2008.

Esclusioni e limitazioni

Per quanto riguarda le strade, secondo le disposizioni di legge gli interventi sono limitati alle strade che danno accesso ai patrimoni silvo-pastorali, sia a fini produttivi che per finalità ambientali.

Non sono ammissibili interventi di manutenzione ordinaria. Gli investimenti debbono essere sostenuti nel rispetto della vigente normativa in materia che è principalmente costituita dalla l.r. n. 4/1999, in particolare l'art. 14. Sulla base di tale disciplina è stabilito che "Per le strade forestali deve essere accertata la finalità di valorizzare il comprensorio boscato interessato o di ridurre i costi degli interventi sistematori nell'ambito dello stesso". Proprio per questa specifica finalità, che configura le strade forestali come opere silvo-colturali e non come interventi di carattere urbanistico, è vietata la circolazione con veicoli a motore, ad eccezione ovviamente di quelli funzionali alla gestione dei terreni interessati nonché dei mezzi connessi alle attività antincendio o di pubblico servizio. Su base di legge tale divieto deve essere evidenziato all'accesso alla strada e deve essere integrato con

una idonea barriera di chiusura (cfr. art. 14, comma 8, 9 e 10 della suddetta l.r.). Per quanto attiene le caratteristiche realizzative della viabilità è necessario riferirsi alle indicazioni recate dal PFR.

Le strade devono essere obbligatoriamente dotate delle necessarie opere provvisorie di regimazione delle acque e di tutti gli accorgimenti tecnici finalizzati a ridurre l'erosione.

La spesa massima ammissibile corrisponde, al netto delle opere d'arte, a

- 50.000 €/km in caso di nuove strade;
- 35.000 €/km nel caso di ripristino e miglioramento di strade esistenti.

Per le opere aggiuntive è stabilito un valore di ammissibilità pari al 30% dell'importo derivante dalla misura lineare dell'infrastruttura.

Quantificazione dell'aiuto

L'aiuto corrisponde:

- all'80% della spesa ammissibile nel caso di beneficiari privati
- al 90% della spesa ammissibile nel caso i beneficiari siano enti pubblici.

Obblighi del beneficiario

Il beneficiario è sottoposto agli obblighi di cui all'art. 7 della legge regionale n. 42 del 10 dicembre 2007 ed è altresì obbligato a comunicare al GAL o all'ente convenzionato con il GAL per le attività istruttorie eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda entro 10 giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento che ha determinato la variazione.

Domande di aiuto

Oltre a quanto già definito nel paragrafo 4.5.3, si chiarisce che alle **domande di aiuto** devono essere allegati i seguenti documenti:

- 1) descrizione dell'intervento tramite adeguato progetto firmato da un professionista qualificato ai sensi della normativa vigente, corredato dei prescritti titoli abilitativi (autorizzazioni, concessioni, comunicazioni alle Autorità competenti, atti di assenso, denunce di inizio attività) nonché quant'altro eventualmente necessario per attestare l'immediata eseguibilità di quanto previsto dal progetto; nel caso la domanda sia presentata da un ente pubblico, è possibile riferirsi a un progetto definitivo;
- 2) copia della decisione di approvazione del progetto, emessa dall'organo competente ai sensi dello statuto;
- 3) copia di uno specifico atto dell'organo competente che autorizza il legale rappresentante a presentare l'istanza e a rappresentare il soggetto in tutti i rapporti che derivano dalla domanda di aiuto;
- 4) documentazione attestante la disponibilità dei fabbricati oggetto dell'intervento, se del caso.

Fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa per ottenere i prescritti titoli abilitativi eventualmente necessari, il progetto dovrà comunque comprendere i seguenti elaborati:

a) per quanto riguarda le opere: computo metrico preventivo basato sul prezzario regionale per opere di miglioramento fondiario e interventi in ambito forestale di cui alla DGR 140/2008 o, per le voci non contemplate da quest'ultimo, sul prezzario dell'Unioncamere della Liguria; nel caso sia impossibile utilizzare il prezzario o qualora circostanze particolari e sfavorevoli possano determinare maggiori spese per la realizzazione delle opere previste, deve essere effettuata una dettagliata analisi dei costi redatta da un tecnico iscritto al relativo albo professionale per le voci ivi riportate;

b) cartografia (planimetria catastale e carta tecnica regionale in scala 1:5.000 con l'indicazione del sito dell'intervento);

c) "catastino" degli utenti dell'infrastruttura, evidenziando gli elementi necessari ai fini della valutazione del progetto tramite i criteri di selezione di cui al paragrafo pertinente;

d) la documentazione relativa agli impegni di mantenimento previsti dalla vigente normativa, e in particolare il piano di manutenzione previsto dall'art. 14 della predetta l.r. n. 4/1999.

Criteri di selezione delle domande di aiuto

La selezione delle istanze da ammettere a finanziamento e la conseguente assegnazione delle risorse finanziarie avviene tramite la valutazione dei seguenti elementi:

critero 1	Ristrutturazione di strade esistenti che garantiscano la regimazione delle acque e la stabilità dei versanti nelle immediate vicinanze della strada; per quanto riguarda le strade forestali, è prioritaria anche la costruzione di nuove strade qualora ragioni tecniche consiglino di riutilizzare un tracciato esistente, a condizione che la realizzazione di nuovi tracciati abbia minore sviluppo lineare, in confronto al precedente tracciato, rispetto all'area asservita	28,90%
critero 2	Investimenti realizzati nelle zone rurali C e D	28,05%
critero 3	Infrastrutture a servizio di zone dove sono progettati investimenti in aziende agricole e superfici forestali per almeno 100.000 euro	28,05%
critero 4	Strade a servizio di aree forestali in cui si sviluppano investimenti significativi nella filiera del legno	15,00%

In questo modo, una domanda può raggiungere diversi livelli di punteggio. Per ricondurre la complessità così generata si rende necessario raggruppare i diversi livelli in 4 scaglioni:

- a) priorità massima : % maggiore o uguale a 80%;
- b) priorità medio-alta : % maggiore o uguale a 50% e inferiore a 80%;
- c) priorità medio-bassa: % maggiore o uguale a 30% e inferiore a 50%;
- d) priorità bassa: % inferiore a 30%.

La procedura di assegnazione dei fondi disponibili prevede le seguenti fasi:

- 1) la somma totale dei fondi disponibili viene suddivisa in quattro quote, pari al 40%, al 30% al 20% e al 10% del totale. La prima quota è riservata alle domande con priorità massima, la seconda alle domande con priorità medio-alta la terza alle domande con priorità medio-bassa e la quarta alle rimanenti domande. Ogni domanda ammissibile può attingere dalla quota pertinente, in base al relativo livello di priorità;
- 2) in caso di esaurimento della quota riservata alle domande con priorità alta o medio-alta, queste possono attingere dalle quote delle domande con livelli inferiori di priorità, a partire dal livello di priorità bassa, ma non viceversa;
- 3) le domande prive di copertura finanziaria, purché ammissibili, possono concorrere alle risorse che, alla fine di ogni anno, risultino eventualmente ancora disponibili (somma delle risorse non prenotate, economie e revoche);
- 4) se anche i fondi ancora disponibili di cui al punto precedente non risultassero sufficienti, le domande possono concorrere alla disponibilità finanziaria dell'anno successivo, fermi restando i livelli di priorità di ciascuna domanda e i criteri di prenotazione dei fondi di cui ai punti precedenti.

Domande di pagamento

Oltre a quanto già definito nel paragrafo 4.5.4, si chiarisce che alle **domande di pagamento** devono essere allegati i seguenti documenti:

- 1) nel caso di richiesta di pagamento di anticipi: fideiussione bancaria o assicurativa per il 110% dell'ammontare dell'anticipo richiesto. La fideiussione deve avere una scadenza di almeno sei mesi oltre la data prevista per la fine dei lavori.
- 2) descrizione dell'investimento realizzato, tramite cartografie, fotografie, planimetrie e altra documentazione utile;
- 3) nel caso di opere: computo metrico consuntivo realizzato sulla base del Prezzario regionale di riferimento per opere di miglioramento fondiario e interventi in ambito forestale o, per le voci non contemplate da quest'ultimo, sulla base del prezzario dell'Unioncamere della Liguria o, nel caso sia impossibile utilizzare i prezzari, sulla base di un'analisi dei costi redatta da un tecnico iscritto al relativo albo professionale;
- 4) fatture relative a tutte le spese sostenute, escluse quelle realizzate tramite lavoro volontario non retribuito, nei casi ed entro i limiti consentiti;
- 5) prova del pagamento delle fatture (quietanza) effettuato con bonifico bancario o altre forme di pagamento nelle quali il soggetto terzo tramite il quale è stato effettuato il pagamento (banca, ufficio postale, gestore di carte di credito, eccetera) individua con chiarezza il soggetto che ha effettuato il pagamento, il destinatario del pagamento, l'importo e la data della transazione;
- 6) copia dei provvedimenti di soggetti pubblici o privati che, se necessario ai sensi della normativa vigente, attestino l'agibilità delle strutture, il conseguimento delle certificazioni o comunque il raggiungimento effettivo dell'obiettivo dell'investimento.

Norma residuale

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente atto si applicano le norme e disposizioni contenute nel Programma regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013 e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

Misura 412 - 226

Ricostituzione del potenziale forestale e introduzione di interventi preventivi

Beneficiari

Enti pubblici e soggetti privati che attuano gli investimenti.

Aree di operatività

La misura si applica ai boschi di proprietà privata o pubblica, anche associata. L'area di operatività corrisponde all'area del GAL. Possono quindi essere ammessi all'aiuto i progetti che dimostrano una ricaduta positiva prevalentemente sul territorio del GAL, anche se una parte delle opere è realizzata fuori dall'area di cui sopra.

Interventi ammissibili

L'aiuto sarà accordato per gli investimenti relativi a:

- 1) interventi preventivi dei danni causati al patrimonio boschivo dal fuoco o da altri disastri naturali; tali interventi possono riguardare sia interventi strutturali sul bosco sia interventi infrastrutturali (ad es. viabilità, tagliafuoco, punti d'acqua);
- 2) interventi di ricostituzione boschiva volti alla messa in sicurezza, compresa la difesa del suolo dall'erosione, e al ripristino dei valori ambientali, economici e sociali delle foreste distrutte o danneggiate dal fuoco o da altre calamità naturali. Gli interventi per la ricostituzione boschiva in aree percorse dal fuoco devono essere attuati nel rispetto delle normative vigenti;
- 3) interventi preventivi per il contenimento di fenomeni di instabilità in atto nelle zone boscate quali opere di sistemazione idraulico forestale sul reticolo idrografico minore, (ad esempio regimazione dei torrenti montani, rinaturalizzazione delle sponde dei corsi d'acqua, realizzazione e mantenimento di cunette e altre opere consimili di regimazione delle acque nella viabilità minore ecc.). Per tali interventi è fatto preferenziale ricorso all'ingegneria naturalistica.

Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili le spese conformi a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 372 del 4 aprile 2008, come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale della Liguria n. 1396 del 29 ottobre 2008.

In particolare sono ammissibili le seguenti spese connesse alle diverse azioni di intervento:

- 1) lavori di selezione, taglio, abbattimento, allestimento ed esbosco del materiale legnoso, ivi compresa l'eventuale realizzazione di vie temporanee per l'esbosco;
- 2) opere per la realizzazione e il ripristino di viabilità e infrastrutture antincendio;
- 3) opere di sistemazione idraulico forestali e del reticolo idrografico minore.

Sono inoltre ammissibili, nel limite del 12% dell'importo massimo degli investimenti materiali, anche investimenti immateriali connessi agli interventi di cui sopra, e in particolare le spese generali e tecniche connesse ad attività di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza nei cantieri, eventuali consulenze geologiche e geotecniche, collaudi e altri oneri tecnico-amministrativi e previdenziali;

Nel caso di investimenti ricadenti in aree Natura 2000 il massimale di cui sopra è aumentato del 2% per conformarsi a quanto previsto dalle misure di conservazione e alla normativa in materia.

Esclusioni e limitazioni

Gli interventi preventivi relativi agli incendi boschivi possono essere realizzati solo nell'ambito dei territori classificati ad alto e medio rischio dal "Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva contro gli Incendi Boschivi".

L'acquisto di macchine e attrezzature non è ammissibile a finanziamento.

Quantificazione dell'aiuto

Il sostegno pubblico copre il 90% della spesa ammissibile.

Obblighi del beneficiario

Il beneficiario è sottoposto agli obblighi di cui all'art. 7 della legge regionale n. 42 del 10 dicembre 2007 ed è altresì obbligato a comunicare al GAL o all'ente convenzionato con il GAL per le attività istruttorie eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda entro 10 giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento che ha determinato la variazione.

Domande di aiuto

Oltre a quanto già definito nel paragrafo 4.5.3, si chiarisce che alle **domande di aiuto** devono essere allegati i seguenti documenti:

- 1) descrizione dell'intervento tramite adeguato progetto firmato da un professionista qualificato ai sensi della normativa vigente, corredato dei prescritti titoli abilitativi (autorizzazioni, concessioni, comunicazioni alle Autorità competenti, atti di assenso, denunce di inizio attività) nonché quant'altro eventualmente necessario per attestare l'immediata eseguibilità di quanto previsto dal progetto; nel caso la domanda sia presentata da un ente pubblico, è possibile riferirsi a un progetto definitivo;
- 2) nel caso il beneficiario sia un ente pubblico o un organismo associativo:
 - a) copia della decisione di approvazione del progetto, emessa dall'organo competente ai sensi dello statuto;
 - b) copia di uno specifico atto dell'organo competente che autorizza il legale rappresentante a presentare l'istanza e a rappresentare il soggetto in tutti i rapporti che derivano dalla domanda di aiuto.

Fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa per ottenere i prescritti titoli abilitativi eventualmente necessari, il progetto dovrà comunque comprendere i seguenti elaborati:

a) relazione tecnica che evidenzii i parametri di riferimento che mostrino la situazione prima e dopo gli investimenti, controfirmata per presa visione ed accettazione dal richiedente. Tra i parametri da considerare, per gli interventi di miglioramento forestale, deve essere fatto specifico riferimento anche all'inquadramento rispetto alle "Tipologie forestali della Liguria";

b) per quanto riguarda le opere: computo metrico preventivo basato sul prezzario regionale per opere di miglioramento fondiario e interventi in ambito forestale di cui alla DGR 140/2008 o, per le voci non contemplate da quest'ultimo, sul prezzario dell'Unioncamere della Liguria; nel caso sia impossibile utilizzare il prezzario o qualora circostanze particolari e sfavorevoli possano determinare maggiori spese per la realizzazione delle opere previste, deve essere effettuata una dettagliata analisi dei costi redatta da un tecnico iscritto al relativo albo professionale per le voci ivi riportate;

c) cartografia (planimetria catastale e carta tecnica regionale in scala 1:5.000 con l'indicazione del sito dell'intervento);

d) individuazione di eventuali opere o parti di opere da realizzare tramite lavoro volontario non retribuito (lavoro "in economia").

e) la documentazione relativa agli impegni di mantenimento previsti dalla vigente normativa, e in particolare:

-il piano di coltura e conservazione previsto dall'art. 9, comma 1, lettera c) della l.r. n. 4/1999 "Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico" nel caso di interventi di miglioramento forestale;

-il piano di manutenzione nel caso degli interventi relativi alla viabilità forestale e ai viali tagliafuoco, previsto dall'art. 14 della predetta l.r. n. 4/1999.

In entrambi i casi il periodo di riferimento è quello di dieci anni, previsto dall'art. 7), comma 1, lettera f) della l.r. n. 42/2007 per gli investimenti in beni immobili;

Criteri di selezione delle domande di aiuto

La selezione delle istanze da ammettere a finanziamento e la conseguente assegnazione delle risorse finanziarie avviene tramite la valutazione dei seguenti elementi:

critério 1	Investimenti per interventi preventivi nelle zone ad alto rischio di incendio	25,50%
critério 2	Progetti che interessano investimenti su almeno due tra le azioni n. 1), 2) o 3) previste dalla misura	42,50%
critério 3	Investimenti realizzati in aree protette o in zone "Natura 2000"	17,00%
critério 4	Interventi che riguardano aree dove sono stati realizzati o sono programmati interventi a valere sulle misure 122, 123 e 227 per almeno il 20% della superficie complessiva	15,00%

In questo modo, una domanda può raggiungere diversi livelli di punteggio. Per ricondurre la complessità così generata si rende necessario raggruppare i diversi livelli in 4 scaglioni:

- a) priorità massima : % maggiore o uguale a 80%;
- b) priorità medio-alta : % maggiore o uguale a 50% e inferiore a 80%;
- c) priorità medio-bassa: % maggiore o uguale a 30% e inferiore a 50%;
- d) priorità bassa: % inferiore a 30%.

La procedura di assegnazione dei fondi disponibili prevede le seguenti fasi:

- 1) la somma totale dei fondi disponibili viene suddivisa in quattro quote, pari al 40%, al 30% al 20% e al 10% del totale. La prima quota è riservata alle domande con priorità massima, la seconda alle domande con priorità medio-alta la terza alle domande con priorità medio-bassa e la quarta alle rimanenti domande. Ogni domanda ammissibile può attingere dalla quota pertinente, in base al relativo livello di priorità;
- 2) in caso di esaurimento della quota riservata alle domande con priorità alta o medio-alta, queste possono attingere dalle quote delle domande con livelli inferiori di priorità, a partire dal livello di priorità bassa, ma non viceversa;
- 3) le domande prive di copertura finanziaria, purché ammissibili, possono concorrere alle risorse che, alla fine di ogni anno, risultino eventualmente ancora disponibili (somma delle risorse non prenotate, economie e revoche);
- 4) se anche i fondi ancora disponibili di cui al punto precedente non risultassero sufficienti, le domande possono concorrere alla disponibilità finanziaria dell'anno successivo, fermi restando i livelli di priorità di ciascuna domanda e i criteri di prenotazione dei fondi di cui ai punti precedenti.

Domande di pagamento

Oltre a quanto già definito nel paragrafo 4.5.4, si chiarisce che alle **domande di pagamento** devono essere allegati i seguenti documenti:

- 1) nel caso di richiesta di pagamento di anticipi: fideiussione bancaria o assicurativa per il 110% dell'ammontare dell'anticipo richiesto. La fideiussione deve avere una scadenza di almeno sei mesi oltre la data prevista per la fine dei lavori.
- 2) descrizione dell'investimento realizzato, tramite cartografie, fotografie, planimetrie e altra documentazione utile;
- 3) nel caso di opere: computo metrico consuntivo realizzato sulla base del Prezzario regionale di riferimento per opere di miglioramento fondiario e interventi in ambito forestale o, per le voci non contemplate da quest'ultimo, sulla base del prezzario dell'Unioncamere della Liguria o, nel caso sia impossibile utilizzare i prezzari, sulla base di un'analisi dei costi redatta da un tecnico iscritto al relativo albo professionale;
- 4) fatture relative a tutte le spese sostenute, escluse quelle realizzate tramite lavoro volontario non retribuito, nei casi ed entro i limiti consentiti;
- 5) prova del pagamento delle fatture (quietanza) effettuato con bonifico bancario o altre forme di pagamento nelle quali il soggetto terzo tramite il quale è stato effettuato il pagamento (banca, ufficio postale, gestore di carte di credito, eccetera) individua con chiarezza il soggetto che ha effettuato il pagamento, il destinatario del pagamento, l'importo e la data della transazione;

- 6) copia dei provvedimenti di soggetti pubblici o privati che, se necessario ai sensi della normativa vigente, attestino l'agibilità delle strutture, il conseguimento delle certificazioni o comunque il raggiungimento effettivo dell'obiettivo dell'investimento.

Norma residuale

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente atto si applicano le norme e disposizioni contenute nel Programma regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013 e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

Misura 412 - 227

Sostegno agli investimenti non produttivi nel settore forestale

Beneficiari

Enti pubblici e soggetti privati che attuano gli investimenti.

Aree di operatività

La misura si applica in aree a prevalente uso forestale, di proprietà privata o pubblica, anche associata. L'area di operatività corrisponde all'area del GAL. Possono quindi essere ammessi all'aiuto i progetti che dimostrano una ricaduta positiva prevalentemente sul territorio del GAL, anche se una parte delle opere è realizzata fuori dall'area di cui sopra.

Interventi ammissibili

L'aiuto sarà accordato per gli investimenti relativi a:

- 1) interventi volti al riequilibrio strutturale e specifico dei boschi nonché per la valorizzazione di particolari aspetti botanici, naturalistici e paesistico-ambientali delle formazioni forestali (ad esempio la sostituzione di conifere con latifoglie autoctone);
- 2) realizzazione, adeguamento e/o ripristino di strade, sentieri e percorsi didattico educativi in ambiente forestale e montano intesi a valorizzare la funzione pubblica delle foreste;
- 3) realizzazione di idonee recinzioni, di carattere non produttivo, a protezione di boschi a funzione naturalistico-ambientale e paesaggistica nei quali la rinnovazione è minacciata da un eccessivo carico di animali selvatici.

Oltre alle predette 3 azioni sono inoltre ammissibili, alle condizioni riportate nella specifica sezione dedicata, anche investimenti immateriali connessi:

- a) alla predisposizione o aggiornamento di adeguati piani di gestione forestale;
- b) all'ottenimento della certificazione della gestione forestale sostenibile.

Tali investimenti sono funzionali a fondare su migliori presupposti (economici e ambientali) la gestione forestale. In particolare la certificazione rappresenta un elemento utile a garantire ed attestare la sostenibilità degli interventi selvicolturali nonché per qualificare i prodotti ottenibili.

Tutti gli interventi previsti dalla misura devono essere effettuati nel rispetto delle disposizioni della l.r. n. 4/1999 "Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico" e del relativo regolamento delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (R.r. n. 1/1999) nonché dei Piani di assestamento e di utilizzazione silvo - pastorale, qualora presenti.

Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili le spese conformi a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 372 del 4 aprile 2008, come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale della Liguria n. 1396 del 29 ottobre 2008.

Sono considerati ammissibili gli investimenti che non producono un reddito diretto ma che sono funzionali a valorizzare ecologicamente e socialmente, in termini di pubblica utilità, i boschi della zona interessata e che siano conformi alle norme applicabili all'investimento interessato.

L'aiuto si riferisce ai seguenti investimenti, connessi alle diverse azioni di intervento:

1. lavori di selezione, taglio, abbattimento, allestimento ed esbosco del materiale legnoso ivi compresa l'eventuale realizzazione di vie temporanee per l'esbosco;
2. opere per la realizzazione, adeguamento e il ripristino di viabilità forestale e sentieri, ivi compreso l'eventuale apprestamento dei percorsi per fini didattico educativi;
3. opere e impianti per la realizzazione di idonee recinzioni a protezione di boschi nei quali la rinnovazione è minacciata da un eccessivo carico di animali selvatici.

Sono inoltre ammissibili anche investimenti immateriali connessi agli interventi di cui sopra, e in particolare:

1) spese generali e tecniche connesse ad attività di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza nei cantieri, eventuali consulenze geologiche e geotecniche, collaudi e altri oneri tecnico-amministrativi e previdenziali;

2) spese per consulenze tecniche connesse:

a) alla predisposizione o aggiornamento di adeguati piani di gestione forestale che, per le aree Natura 2000, devono essere comprensivi dei requisiti richiesti dai piani di gestione di cui alla direttiva 43/92/CEE;

b) all'ottenimento della certificazione della gestione forestale sostenibile, compresi gli oneri per la pianificazione e altra documentazione tecnica necessaria, secondo gli standard del *Forest Stewardship Council (FSC)* e/o del *Programme for Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC)*.

Gli investimenti immateriali di cui al punto 1) sono ammissibili nel limite del 12% dell'importo massimo degli investimenti materiali per gli interventi strutturali ed infrastrutturali.

Per gli investimenti immateriali di cui al punto 2) il limite di ammissibilità è elevabile al 25% dell'importo massimo degli investimenti materiali. Tali investimenti, ossia la pianificazione e l'ottenimento della certificazione, possono essere effettuati anche prima degli investimenti materiali previsti, sulla base dei quali è parametrato l'importo ammissibile. In tal caso l'istanza dovrà indicare il termine di effettuazione complessiva degli investimenti e la connessione tra investimenti materiali e immateriali sarà verificata anche a consuntivo, prima del pagamento dell'aiuto; qualora si verifichi una diminuzione di opere realizzate in termini di valore la spesa ammissibile per gli investimenti immateriali sarà rideterminata in base a quanto effettivamente realizzato, fatti salvi i casi di forza maggiore.

Nel caso di investimenti ricadenti in aree Natura 2000 i massimali di cui sopra sono aumentati del 2% per conformarsi a quanto previsto dalle misure di conservazione e alla normativa in materia.

Esclusioni e limitazioni

Gli interventi devono essere conformi alle norme applicabili e alla programmazione forestale regionale.

L'aiuto per la pianificazione forestale e l'ottenimento della certificazione è concedibile per superfici superiori a 50 ettari accorpati. Non sono ammissibili le spese di certificazione vera e propria da versare al soggetto certificatore.

Nelle aree Natura 2000 gli interventi devono essere coerenti con le disposizioni regolamentari, i piani di gestione e/o le misure di conservazione del sito, qualora adottati. Per singola azione di intervento valgono inoltre le seguenti indicazioni.

Nel caso di interventi selvicolturali la superficie minima di intervento è pari a 2 ettari accorpati. Eventuali ostacoli fisici (viabilità, elettrodotti, fossi, ecc.) non interrompono l'accorpamento.

Gli investimenti relativi alla viabilità forestale debbono essere sostenuti nel rispetto della vigente normativa in materia che è principalmente costituita dalla l.r. n. 4/1999, in particolare l'art. 14. Sulla base di tale disciplina è stabilito che "Per le strade forestali deve essere accertata la finalità di valorizzare il comprensorio boscato interessato o di ridurre i costi degli interventi sistematori nell'ambito dello stesso". Proprio per questa specifica finalità, che configura le strade forestali come opere silvo-colturali e non come interventi di carattere urbanistico, è vietata la circolazione con veicoli a motore, ad eccezione ovviamente di quelli funzionali alla gestione dei terreni interessati nonché dei mezzi connessi alle attività antincendio o di pubblico servizio. Su base di legge tale divieto deve essere evidenziato all'accesso alla strada e deve essere integrato con una idonea barriera di chiusura (cfr. art. 14, comma 8, 9 e 10 della suddetta l.r.). Per quanto attiene le caratteristiche realizzative della viabilità è necessario riferirsi alle indicazioni recate dal PFR.

L'acquisto di macchine e attrezzature non è ammissibile a finanziamento.

Quantificazione dell'aiuto

Il sostegno pubblico copre il 90% della spesa ammissibile.

Obblighi del beneficiario

Il beneficiario è sottoposto agli obblighi di cui all'art. 7 della legge regionale n. 42 del 10 dicembre 2007 ed è altresì obbligato a comunicare al GAL o all'ente convenzionato con il GAL per le attività istruttorie eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda entro 10 giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento che ha determinato la variazione.

Domande di aiuto

Oltre a quanto già definito nel paragrafo 4.5.3, si chiarisce che alle **domande di aiuto** devono essere allegati i seguenti documenti:

- 1) descrizione dell'intervento tramite adeguato progetto firmato da un professionista qualificato ai sensi della normativa vigente, corredato dei prescritti titoli abilitativi (autorizzazioni, concessioni, comunicazioni alle Autorità competenti, atti di assenso, denunce di inizio attività) nonché quant'altro eventualmente necessario per attestare l'immediata eseguibilità di quanto previsto dal progetto; nel caso la domanda sia presentata da un ente pubblico, è possibile riferirsi a un progetto definitivo;
- 2) nel caso il beneficiario sia un ente pubblico o un organismo associativo:
 - a) copia della decisione di approvazione del progetto, emessa dall'organo competente ai sensi dello statuto;
 - b) copia di uno specifico atto dell'organo competente che autorizza il legale rappresentante a presentare l'istanza e a rappresentare il soggetto in tutti i rapporti che derivano dalla domanda di aiuto.

Fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa per ottenere i prescritti titoli abilitativi eventualmente necessari, il progetto dovrà comunque comprendere i seguenti elaborati:

f) relazione tecnica che evidenzia i parametri di riferimento che mostrino la situazione prima e dopo gli investimenti, controfirmata per presa visione ed accettazione dal richiedente. Tra i parametri da considerare, per gli interventi di miglioramento forestale, deve essere fatto specifico riferimento anche all'inquadramento rispetto alle "Tipologie forestali della Liguria";

g) per quanto riguarda le opere: computo metrico preventivo basato sul prezzario regionale per opere di miglioramento fondiario e interventi in ambito forestale di cui alla DGR 140/2008 o, per le voci non contemplate da quest'ultimo, sul prezzario dell'Unioncamere della Liguria; nel caso sia impossibile utilizzare il prezzario o qualora circostanze particolari e sfavorevoli possano determinare maggiori spese per la realizzazione delle opere previste, deve essere effettuata una dettagliata analisi dei costi redatta da un tecnico iscritto al relativo albo professionale per le voci ivi riportate;

h) cartografia (planimetria catastale e carta tecnica regionale in scala 1:5.000 con l'indicazione del sito dell'intervento);

i) individuazione di eventuali opere o parti di opere da realizzare tramite lavoro volontario non retribuito (lavoro "in economia").

j) la documentazione relativa agli impegni di mantenimento previsti dalla vigente normativa, e in particolare:

-il piano di coltura e conservazione previsto dall'art. 9, comma 1, lettera c) della l.r. n. 4/1999 "Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico" nel caso di interventi di miglioramento forestale;

-il piano di manutenzione nel caso degli interventi relativi alla viabilità forestale, previsto dall'art. 14 della predetta l.r. n. 4/1999.

In entrambi i casi il periodo di riferimento è quello di dieci anni, previsto dall'art. 7), comma 1, lettera f) della l.r. n. 42/2007 per gli investimenti in beni immobili;

Per la redazione della pianificazione forestale deve essere presentata una relazione tecnico-economica sulle prospettive di gestione del patrimonio forestale interessato nonché un apposito preventivo di spesa, secondo lo schema vigente e disponibile.

Per l'ottenimento della certificazione forestale deve essere presentato un preventivo di spesa nel quale sono esposti tutti i costi connessi alle consulenze tecniche necessarie.

Criteri di selezione delle domande di aiuto

La selezione delle istanze da ammettere a finanziamento e la conseguente assegnazione delle risorse finanziarie avviene tramite la valutazione dei seguenti elementi:

critério 1	Investimenti realizzati in aree protette o in zone "Natura 2000	28,00%
critério 2	Investimenti realizzati su superfici oggetto di adeguata pianificazione forestale o per le quali la pianificazione è parte dell'investimento	28,00%
critério 3	Investimenti realizzati nelle zone rurali C e D	24,00%
critério 4	Interventi sinergici e integrativi con altri interventi di cui alle misure 226, 122, 123	20,00%

In questo modo, una domanda può raggiungere diversi livelli di punteggio. Per ricondurre la complessità così generata si rende necessario raggruppare i diversi livelli in 4 scaglioni:

- a) priorità massima : % maggiore o uguale a 80%;
- b) priorità medio-alta : % maggiore o uguale a 50% e inferiore a 80%;
- c) priorità medio-bassa: % maggiore o uguale a 30% e inferiore a 50%;
- d) priorità bassa: % inferiore a 30%.

La procedura di assegnazione dei fondi disponibili prevede le seguenti fasi:

- 1) la somma totale dei fondi disponibili viene suddivisa in quattro quote, pari al 40%, al 30% al 20% e al 10% del totale. La prima quota è riservata alle domande con priorità massima, la seconda alle domande con priorità medio-alta la terza alle domande con priorità medio-bassa e la quarta alle rimanenti domande. Ogni domanda ammissibile può attingere dalla quota pertinente, in base al relativo livello di priorità;
- 2) in caso di esaurimento della quota riservata alle domande con priorità alta o medio-alta, queste possono attingere dalle quote delle domande con livelli inferiori di priorità, a partire dal livello di priorità bassa, ma non viceversa;
- 3) le domande prive di copertura finanziaria, purché ammissibili, possono concorrere alle risorse che, alla fine di ogni anno, risultino eventualmente ancora disponibili (somma delle risorse non prenotate, economie e revoche);
- 4) se anche i fondi ancora disponibili di cui al punto precedente non risultassero sufficienti, le domande possono concorrere alla disponibilità finanziaria dell'anno successivo, fermi restando i livelli di priorità di ciascuna domanda e i criteri di prenotazione dei fondi di cui ai punti precedenti.

Domande di pagamento

Oltre a quanto già definito nel paragrafo 4.5.4, si chiarisce che alle **domande di pagamento** devono essere allegati i seguenti documenti:

- 1) nel caso di richiesta di pagamento di anticipi: fideiussione bancaria o assicurativa per il 110% dell'ammontare dell'anticipo richiesto. La fideiussione deve avere una scadenza di almeno sei mesi oltre la data prevista per la fine dei lavori.
- 2) descrizione dell'investimento realizzato, tramite cartografie, fotografie, planimetrie e altra documentazione utile;
- 3) nel caso di opere: computo metrico consuntivo realizzato sulla base del Prezzario regionale di riferimento per opere di miglioramento fondiario e interventi in ambito forestale o, per le voci non contemplate da quest'ultimo, sulla base del prezzario dell'Unioncamere della Liguria o, nel caso sia impossibile utilizzare i prezzari, sulla base di un'analisi dei costi redatta da un tecnico iscritto al relativo albo professionale;
- 4) fatture relative a tutte le spese sostenute, escluse quelle realizzate tramite lavoro volontario non retribuito, nei casi ed entro i limiti consentiti;
- 5) prova del pagamento delle fatture (quietanza) effettuato con bonifico bancario o altre forme di pagamento nelle quali il soggetto terzo tramite il quale è stato effettuato il pagamento (banca, ufficio postale, gestore di carte di credito, eccetera) individua con chiarezza il soggetto che ha effettuato il pagamento, il destinatario del pagamento, l'importo e la data della transazione;
- 6) copia dei provvedimenti di soggetti pubblici o privati che, se necessario ai sensi della normativa vigente, attestino l'agibilità delle strutture, il conseguimento delle certificazioni o comunque il raggiungimento effettivo dell'obiettivo dell'investimento.

Norma residuale

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente atto si applicano le norme e disposizioni contenute nel Programma regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013 e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

Misura 413 - 312

Sostegno alla creazione e allo sviluppo di micro-imprese

Beneficiari

Sono beneficiari della misura 413 – 312 le micro-imprese singole o associate ai sensi della raccomandazione n. 2003/361/CE.

Investimenti ammissibili

Sono ammissibili all'aiuto gli investimenti finalizzati alla creazione e allo sviluppo di micro-imprese operanti nelle seguenti attività:

- 1) trasformazione, svolta al di fuori della aziende agricole, di materie prime agricole in prodotti non classificabili come prodotti agricoli ai sensi dell'allegato 1 del trattato CE escluso il pesto ;
- 2) ricettività extra-alberghiera (bed and breakfast, affittacamere, rifugi alpini e rifugi escursionistici, aree attrezzate per la sosta di caravan e autocaravan) nonché in attività ricettive alberghiere limitatamente alle locande;
- 3) ristorazione e commercializzazione;
- 4) realizzazione di centrali alimentate con biomasse, di potenza non superiore a 1 MW;
- 5) diversificazione dell'attività delle imprese esistenti, in attività di fornitura di lavori pubblici (quali ad esempio il ripristino e manutenzione degli ambienti naturali, il decespugliamento e pulizia di alvei fluviali, manutenzione di strade e sentieri, piccole opere di ingegneria naturalistica, sgombero della neve, ecc.);
- 6) artigianato;
- 7) nuovi esercizi, o integrazione di attività esistenti, allo scopo di costituire servizi polivalenti che comprendono servizi postali e bancari, postazioni internet, recapito di prodotti, consegna di farmaci, e altri servizi di interesse collettivo;
- 8) servizi integrativi finalizzati alla cura e all'assistenza di bambini, anziani e persone non autosufficienti.

Esclusioni e limitazioni

Le attività di cui sopra si svolgono al di fuori delle aziende agricole.

Gli aiuti di cui alla presente misura si riferiscono esclusivamente a investimenti materiali e immateriali, se connessi agli investimenti materiali.

Per le finalità sopra specificate, le spese ammissibili sono limitate ai seguenti investimenti:

- a) adeguamento e miglioramento di beni immobili esistenti;
- b) acquisto o leasing con patto di acquisto di nuove macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici;

c) spese generali e tecniche connesse agli investimenti di cui sopra.

Non sono riconosciute spese relative a lavoro volontario non retribuito (lavoro in economia).

Per gli investimenti di cui al precedente punto 5), gli eventuali acquisti di macchine motrici sono limitati a una potenza che non può eccedere di oltre il 30% le normali esigenze dell'azienda beneficiaria.

Criteri di demarcazione con le azioni finanziate dal FESR

Misura 312 Sostegno alla creazione e sviluppo di microimprese	Trasformazione prodotti agricoli in prodotti non compresi nell'allegato 1: il FEASR finanzia le micro-imprese operanti in zone C e D che agiscono nell'ambito di progetti integrati di valorizzazione dei prodotti locali	Trasformazione prodotti agricoli in prodotti non compresi nell'allegato 1: il FESR finanzia le imprese di dimensioni superiori alle micro-imprese e tutte le imprese operanti in zona A
	Settore turistico (ricettività e ristorazione): il FEASR finanzia le strutture ricettive extra-alberghiere, le locande e i ristoranti solo nell'ambito di strategie di sviluppo locale approvate ai sensi dell'asse 4	Settore turistico: il FESR finanzia strutture turistiche in zone A e in contesti non interessati da strategie di sviluppo locale approvate ai sensi dell'asse 4
	Energia: il FEASR finanzia micro-imprese che realizzano impianti che rispettano entrambi i seguenti requisiti: –hanno potenza fino a 1 MW; –sono alimentate da biomasse di origine locale.	Energia: il FESR finanzia impianti: –alimentati da fonti diverse dalle biomasse; –di potenza superiore a 1 MW nel caso siano alimentati da biomasse; –in ogni caso, se sono realizzati da imprese più grandi delle micro-imprese

Quantificazione dell'aiuto

Il sostegno pubblico è pari al 40% della spesa ammissibile nei limiti del regime "de minimis" di cui al regolamento 1998/06.

Domande di aiuto

Oltre a quanto già definito nel paragrafo 4.5.3, si chiarisce che alle **domande di aiuto** devono essere allegati i seguenti documenti:

- 1) descrizione dell'investimento in progetto tramite cartografie, planimetrie e altra documentazione progettuale utile;
- 2) copia di autorizzazioni, concessioni, licenze, permessi e quant'altro necessario per attestare l'immediata eseguibilità delle opere previste;

- 3) nel caso di opere: computo metrico preventivo realizzato sulla base del Prezzario regionale di riferimento per opere di miglioramento fondiario e interventi in ambito forestale o, per le voci non contemplate da quest'ultimo, sulla base del prezzario dell'Unioncamere della Liguria o, nel caso sia impossibile utilizzare i prezzari, sulla base di un'analisi dei costi redatta da un tecnico iscritto al relativo albo professionale;
- 4) nel caso di acquisti di macchine e attrezzature: tre preventivi confrontabili, rilasciati da tre fornitori diversi.

Criteria di selezione delle domande di aiuto

La selezione delle istanze da ammettere a finanziamento e la conseguente assegnazione delle risorse finanziarie avviene tramite la valutazione dei seguenti elementi:

critero 1	Interventi relativi a nuove imprese	21,00%
critero 2	Realizzazione di centrali che utilizzano biomasse forestali e che si riforniscono di materia prima direttamente dai produttori primari senza limiti di origine per almeno l'80% del fabbisogno	21,00%
critero 3	Investimenti relativi alla trasformazione dei prodotti della filiera del legno da parte di imprese che si riforniscono di materia prima direttamente dai produttori primari senza limiti di origine per almeno l'80% del fabbisogno	21,00%
critero 4	Realizzazione di investimenti superiori a euro 30.000 di spesa totale	21,00%
critero 5	Incremento dell'occupazione: Per ogni nuovo posto di lavoro creato, fino a un massimo di 16,00 punti	4,00%

In questo modo, una domanda può raggiungere diversi livelli di punteggio. Per ricondurre la complessità così generata si rende necessario raggruppare i diversi livelli in 4 scaglioni:

- a) priorità massima : % maggiore o uguale a 80%;
- b) priorità medio-alta : % maggiore o uguale a 50% e inferiore a 80%;
- c) priorità medio-bassa: % maggiore o uguale a 30% e inferiore a 50%;
- d) priorità bassa: % inferiore a 30%.

La procedura di assegnazione dei fondi disponibili prevede le seguenti fasi:

- 1) la somma totale dei fondi disponibili viene suddivisa in quattro quote, pari al 40%, al 30% al 20% e al 10% del totale. La prima quota è riservata alle domande con priorità massima, la seconda alle domande con priorità medio-alta la terza alle domande con priorità medio-bassa e la quarta alle rimanenti domande. Ogni domanda ammissibile può attingere dalla quota pertinente, in base al relativo livello di priorità;
- 2) in caso di esaurimento della quota riservata alle domande con priorità alta o medio-alta, queste possono attingere dalle quote delle domande con livelli inferiori di priorità, a partire dal livello di priorità bassa, ma non viceversa;

- 3) le domande prive di copertura finanziaria, purché ammissibili, possono concorrere alle risorse che, alla fine di ogni anno, risultino eventualmente ancora disponibili (somma delle risorse non prenotate, economie e revoche);
- 4) se anche i fondi ancora disponibili di cui al punto precedente non risultassero sufficienti, le domande possono concorrere alla disponibilità finanziaria dell'anno successivo, fermi restando i livelli di priorità di ciascuna domanda e i criteri di prenotazione dei fondi di cui ai punti precedenti.

Domande di pagamento

Oltre a quanto già definito nel paragrafo 4.5.4, si chiarisce che alle **domande di pagamento** devono essere allegati i seguenti documenti:

- 1) nel caso di richiesta di pagamento di anticipi: fideiussione bancaria o assicurativa per il 110% dell'ammontare dell'anticipo richiesto. La fideiussione deve avere una scadenza di almeno sei mesi oltre la data prevista per la fine dei lavori.
- 2) descrizione dell'investimento realizzato, tramite cartografie, fotografie, planimetrie e altra documentazione utile;
- 3) nel caso di opere: computo metrico consuntivo realizzato sulla base del Prezzario regionale di riferimento per opere di miglioramento fondiario e interventi in ambito forestale o, per le voci non contemplate da quest'ultimo, sulla base del prezzario dell'Unioncamere della Liguria o, nel caso sia impossibile utilizzare i prezzari, sulla base di un'analisi dei costi redatta da un tecnico iscritto al relativo albo professionale;
- 4) fatture relative a tutte le spese sostenute;
- 5) prova del pagamento delle fatture (quietanza) effettuato con bonifico bancario o altre forme di pagamento nelle quali il soggetto terzo tramite il quale è stato effettuato il pagamento (banca, ufficio postale, gestore di carte di credito, eccetera) individua con chiarezza il soggetto che ha effettuato il pagamento, il destinatario del pagamento, l'importo e la data della transazione;
- 6) nel caso di domande di pagamento del saldo per strutture ricettive: copia dell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività ricettiva;
- 7) copia dei provvedimenti comunali relativi all'agibilità o all'abitabilità dei fabbricati, se necessari.

Norma residuale

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente atto si applicano le norme e disposizioni contenute nel Programma regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013 e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

Misura 413 - 313

Incentivazione di attività turistiche

Beneficiari

Sono beneficiari della misura 413 – 313:

- il Gruppo di azione locale (GAL) e altri partenariati misti pubblico/privato;
- gli Enti pubblici;
- i Sistemi turistici locali.

Investimenti ammissibili

L'aiuto può essere concesso per interventi relativi a:

- 1) infrastrutture su piccola scala quali centri d'informazione e segnaletica stradale indicante destinazioni turistiche;
- 2) infrastrutture ricreative quali quelle che permettono l'accesso ad aree naturali, con servizi di piccola ricettività, ad esempio:
 - a) investimenti in attività ricettive da adibire a ostelli per la gioventù, a centri attrezzati per le attività sportive e ricreative legate alla fruizione delle risorse ambientali dell'area (ad esempio: canoistica, palestre di roccia, rafting, bird watching, eccetera),;
 - b) realizzazione di aree attrezzate, piste ciclabili, piste per lo sci di fondo, percorsi escursionistici per trekking, mountain bike, ippoturismo, ecc.
 - c) creazione di aree attrezzate di sosta per caravan e autocaravan;
- 3) sviluppo e/o commercializzazione di servizi turistici inerenti al turismo rurale quali ad esempio:
 - a) interventi di miglioramento dei collegamenti costa-entroterra e del sistema dei trasporti zionali e locali finalizzati alla fruizione turistica del territorio come per esempio: noleggio bus-navetta ecologici a chiamata;
 - b) innovazione tecnologica nei servizi turistici, con particolare riferimento all'informatica e alla telematica come per esempio: software, tecniche e sistemi di teleprenotazione di posti letto, sviluppo dell'e-commerce ecc.;
 - c) realizzazione di progetti pilota per lo sviluppo turistico dell'area rurale;
 - d) organizzazione a livello aggregato di servizi di promozione, ricezione, accoglienza, accompagnamento, animazione turistica e altre attività connesse alle esigenze delle imprese turistiche;
 - e) studi di settore finalizzati allo sviluppo dell'offerta turistica quali per esempio piani e progetti di marketing turistico, studi di destination management, indagini di mercato per il turismo ecc;
 - f) progettazione e realizzazione di card turistiche e di carte dell'ospite per facilitare la fruizione da parte dei visitatori dell'offerta turistica locale;

Gli interventi di cui sopra si devono svolgere in stretto coordinamento con l'attività dell'Agenzia regionale per la promozione turistica.

Esclusioni e limitazioni

Gli aiuti di cui alla presente misura si riferiscono esclusivamente a investimenti materiali e immateriali, se connessi agli investimenti materiali.

Per le finalità sopra specificate, le spese ammissibili sono limitate ai seguenti investimenti:

- a) adeguamento e miglioramento di beni immobili esistenti;
- b) acquisto o leasing con patto di acquisto di nuove macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici;
- c) spese generali e tecniche connesse agli investimenti di cui sopra.

Non sono riconosciute spese relative a lavoro volontario non retribuito (lavoro in economia).

Criteri di demarcazione con le azioni finanziate dal FESR

Misura 313 Incentivazione di attività turistiche	Il FEASR finanzia le infrastrutture e i servizi turistici previsti dalla misura solo nell'ambito di strategie di sviluppo locale approvate ai sensi dell'asse 4	Il FESR finanzia le infrastrutture e i servizi turistici previsti dalla misura in zone A e in contesti non interessati da strategie di sviluppo locale approvate ai sensi dell'asse 4, a condizione che siano conformi ai criteri previsti dal POR
--	---	--

Quantificazione dell'aiuto

Il sostegno pubblico è pari all'80% della spesa ammissibile nei limiti del regime "de minimis" di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006.

Domande di aiuto

Oltre a quanto già definito nel paragrafo 4.5.3, si chiarisce che alle **domande di aiuto** devono essere allegati i seguenti documenti:

- 1) descrizione dell'investimento in progetto tramite cartografie, planimetrie e altra documentazione progettuale utile;
- 2) copia di autorizzazioni, concessioni, licenze, permessi e quant'altro necessario per attestare l'immediata eseguibilità delle opere previste;
- 3) nel caso di opere: computo metrico preventivo realizzato sulla base del Prezzario regionale di riferimento per opere di miglioramento fondiario e interventi in ambito forestale o, per le voci non contemplate da quest'ultimo, sulla base del prezzario dell'Unioncamere della Liguria o, nel caso sia impossibile utilizzare i prezzari, sulla base di un'analisi dei costi redatta da un tecnico iscritto al relativo albo professionale;

- 4) nel caso di acquisti di macchine e attrezzature: tre preventivi confrontabili, rilasciati da tre fornitori diversi.

Criteri di selezione delle domande di aiuto

La selezione delle istanze da ammettere a finanziamento e la conseguente assegnazione delle risorse finanziarie avviene tramite la valutazione dei seguenti elementi:

criterio 1	Investimenti connessi alla valorizzazione del patrimonio (<i>punteggio cumulabile</i>):	
	- ambientale e naturalistico	25,00%
	- storico	6,25%
	- culturale (compresi prodotti locali) -	18,75%
criterio 2	Progetti che prevedono la costruzione o realizzazione di manufatti in legno con materia prima fornita da produttori di base senza limitazioni territoriali	25,00%
criterio 3	Progetti finalizzati all'accesso e alla fruizione di aree naturali	25,00%

In questo modo, una domanda può raggiungere diversi livelli di punteggio. Per ricondurre la complessità così generata si rende necessario raggruppare i diversi livelli in 4 scaglioni:

- a) priorità massima : % maggiore o uguale a 80%;
- b) priorità medio-alta : % maggiore o uguale a 50% e inferiore a 80%;
- c) priorità medio-bassa: % maggiore o uguale a 30% e inferiore a 50%;
- d) priorità bassa: % inferiore a 30%.

La procedura di assegnazione dei fondi disponibili prevede le seguenti fasi:

- 1) la somma totale dei fondi disponibili viene suddivisa in quattro quote, pari al 40%, al 30% al 20% e al 10% del totale. La prima quota è riservata alle domande con priorità massima, la seconda alle domande con priorità medio-alta la terza alle domande con priorità medio-bassa e la quarta alle rimanenti domande. Ogni domanda ammissibile può attingere dalla quota pertinente, in base al relativo livello di priorità;
- 2) in caso di esaurimento della quota riservata alle domande con priorità alta o medio-alta, queste possono attingere dalle quote delle domande con livelli inferiori di priorità, a partire dal livello di priorità bassa, ma non viceversa;
- 3) le domande prive di copertura finanziaria, purché ammissibili, possono concorrere alle risorse che, alla fine di ogni anno, risultino eventualmente ancora disponibili (somma delle risorse non prenotate, economie e revoche);
- 4) se anche i fondi ancora disponibili di cui al punto precedente non risultassero sufficienti, le domande possono concorrere alla disponibilità finanziaria dell'anno successivo, fermi restando i livelli di priorità di ciascuna domanda e i criteri di prenotazione dei fondi di cui ai punti precedenti.

Domande di pagamento

Oltre a quanto già definito nel paragrafo 4.5.4, si chiarisce che alle **domande di pagamento** devono essere allegati i seguenti documenti:

- 1) nel caso di richiesta di pagamento di anticipi: fideiussione bancaria o assicurativa per il 110% dell'ammontare dell'anticipo richiesto. La fideiussione deve avere una scadenza di almeno sei mesi oltre la data prevista per la fine dei lavori.
- 2) descrizione dell'investimento realizzato, tramite cartografie, fotografie, planimetrie e altra documentazione utile;
- 3) nel caso di opere: computo metrico consuntivo realizzato sulla base del Prezzario regionale di riferimento per opere di miglioramento fondiario e interventi in ambito forestale o, per le voci non contemplate da quest'ultimo, sulla base del prezzario dell'Unioncamere della Liguria o, nel caso sia impossibile utilizzare i prezzari, sulla base di un'analisi dei costi redatta da un tecnico iscritto al relativo albo professionale;
- 4) fatture relative a tutte le spese sostenute;
- 5) prova del pagamento delle fatture (quietanza) effettuato con bonifico bancario o altre forme di pagamento nelle quali il soggetto terzo tramite il quale è stato effettuato il pagamento (banca, ufficio postale, gestore di carte di credito, eccetera) individua con chiarezza il soggetto che ha effettuato il pagamento, il destinatario del pagamento, l'importo e la data della transazione;
- 6) nel caso di domande di pagamento del saldo per strutture ricettive: copia dell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività ricettiva;
- 7) copia dei provvedimenti comunali relativi all'agibilità o all'abitabilità dei fabbricati, se necessari.

Norma residuale

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente atto si applicano le norme e disposizioni contenute nel Programma regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013 e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

Misura 413 - 322

Sviluppo e rinnovamento dei villaggi

Beneficiari

Sono beneficiari della misura 413 – 322 i soli enti pubblici.

Investimenti ammissibili

Possono essere concessi aiuti per i seguenti interventi:

A) infrastrutture civili:

- 1) viabilità per l'accesso ai borghi rurali e viabilità pubblica interna dei borghi rurali;
- 2) acquedotti potabili a servizio di borghi rurali;
- 3) reti locali per l'accesso a internet a servizio di borghi rurali;

B) interventi per migliorare l'attrattività del territorio:

- 1) miglioramento dell'arredo urbano dei borghi rurali;
- 2) recupero di edifici storici di proprietà pubblica, situati all'interno dei borghi rurali, per localizzare attività culturali e promozionali.

Sono ammissibili a contributo i soli investimenti.

Gli interventi di cui sopra si devono svolgere in stretto coordinamento con l'attività dei Comuni.

Esclusioni e limitazioni

Gli aiuti di cui alla presente misura si riferiscono esclusivamente a investimenti materiali e immateriali, se connessi agli investimenti materiali.

Per le finalità sopra specificate, le spese ammissibili sono limitate ai seguenti investimenti:

- a) adeguamento e miglioramento di beni immobili esistenti;
- b) acquisto o leasing con patto di acquisto di nuove macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici;
- c) spese generali e tecniche connesse agli investimenti di cui sopra.

Non sono riconosciute spese relative a lavoro volontario non retribuito (lavoro in economia).

Criteri di demarcazione con le azioni finanziate dal FESR

Misura 322 Sviluppo rinnovamento villaggi	e dei	il FEASR finanzia le infrastrutture e gli altri investimenti previsti dalla misura solo nell'ambito di strategie di sviluppo locale approvate ai sensi dell'asse 4	il FESR finanzia le infrastrutture e gli altri investimenti previsti dalla misura in zone A e in contesti non interessati da strategie di sviluppo locale approvate ai sensi dell'asse 4, a condizione che siano conformi ai criteri previsti dal POR
--	----------	---	---

Quantificazione dell'aiuto

L'aiuto concesso è dell'80% della spesa ammissibile. Per gli interventi di cui alla lettera A), punti 1, 2 e 3 è elevato al 90%.

Il volume massimo di investimento ammesso è pari a 1.000.000 euro.

Domande di aiuto

Oltre a quanto già definito nel paragrafo 4.5.3, si chiarisce che alle **domande di aiuto** devono essere allegati i seguenti documenti:

- 1) descrizione dell'investimento in progetto tramite cartografie, planimetrie e altra documentazione progettuale utile;
- 2) copia di autorizzazioni, concessioni, licenze, permessi e quant'altro necessario per attestare l'immediata eseguibilità delle opere previste;
- 3) nel caso di opere: computo metrico preventivo realizzato sulla base del Prezzario regionale di riferimento per opere di miglioramento fondiario e interventi in ambito forestale o, per le voci non contemplate da quest'ultimo, sulla base del prezzario dell'Unioncamere della Liguria o, nel caso sia impossibile utilizzare i prezzari, sulla base di un'analisi dei costi redatta da un tecnico iscritto al relativo albo professionale;
- 4) nel caso di acquisti di macchine e attrezzature: tre preventivi confrontabili, rilasciati da tre fornitori diversi.

Criteri di selezione delle domande di aiuto

La selezione delle istanze da ammettere a finanziamento e la conseguente assegnazione delle risorse finanziarie avviene tramite la valutazione dei seguenti elementi:

criterio 1	Interventi localizzati in frazioni dove la popolazione è diminuita negli ultimi 10 anni	
	Diminuzione fino al 5%	8,33%
	Diminuzione tra il 5% e il 20%	16,66%
	Diminuzione oltre il 20%	33,34%
criterio 2	Interventi relativi agli acquedotti potabili a servizio di borghi rurali	33,33%
criterio 3	Progetti che prevedono la costruzione o realizzazione di arredo urbano in legno con materia prima fornita da produttori della materia prima o da imprese artigiane che lavorano materia prima proveniente direttamente da produttori forestali senza limiti di origine	33,33%

In questo modo, una domanda può raggiungere diversi livelli di punteggio. Per ricondurre la complessità così generata si rende necessario raggruppare i diversi livelli in 4 scaglioni:

- a) priorità massima : % maggiore o uguale a 80%;
- b) priorità medio-alta : % maggiore o uguale a 50% e inferiore a 80%;
- c) priorità medio-bassa: % maggiore o uguale a 30% e inferiore a 50%;
- d) priorità bassa: % inferiore a 30%.

La procedura di assegnazione dei fondi disponibili prevede le seguenti fasi:

- 1) la somma totale dei fondi disponibili viene suddivisa in quattro quote, pari al 40%, al 30% al 20% e al 10% del totale. La prima quota è riservata alle domande con priorità massima, la seconda alle domande con priorità medio-alta la terza alle domande con priorità medio-bassa e la quarta alle rimanenti domande. Ogni domanda ammissibile può attingere dalla quota pertinente, in base al relativo livello di priorità;
- 2) in caso di esaurimento della quota riservata alle domande con priorità alta o medio-alta, queste possono attingere dalle quote delle domande con livelli inferiori di priorità, a partire dal livello di priorità bassa, ma non viceversa;
- 3) le domande prive di copertura finanziaria, purché ammissibili, possono concorrere alle risorse che, alla fine di ogni anno, risultino eventualmente ancora disponibili (somma delle risorse non prenotate, economie e revoche);
- 4) se anche i fondi ancora disponibili di cui al punto precedente non risultassero sufficienti, le domande possono concorrere alla disponibilità finanziaria dell'anno successivo, fermi restando i livelli di priorità di ciascuna domanda e i criteri di prenotazione dei fondi di cui ai punti precedenti.

Domande di pagamento

Oltre a quanto già definito nel paragrafo 4.5.4, si chiarisce che alle **domande di pagamento** devono essere allegati i seguenti documenti:

- 1) nel caso di richiesta di pagamento di anticipi: fideiussione bancaria o assicurativa per il 110% dell'ammontare dell'anticipo richiesto. La fideiussione deve avere una scadenza di almeno sei mesi oltre la data prevista per la fine dei lavori.

- 2) descrizione dell'investimento realizzato, tramite cartografie, fotografie, planimetrie e altra documentazione utile;
- 3) nel caso di opere: computo metrico consuntivo realizzato sulla base del Prezzario regionale di riferimento per opere di miglioramento fondiario e interventi in ambito forestale o, per le voci non contemplate da quest'ultimo, sulla base del prezzario dell'Unioncamere della Liguria o, nel caso sia impossibile utilizzare i prezzari, sulla base di un'analisi dei costi redatta da un tecnico iscritto al relativo albo professionale;
- 4) fatture relative a tutte le spese sostenute;
- 5) prova del pagamento delle fatture (quietanza) effettuato con bonifico bancario o altre forme di pagamento nelle quali il soggetto terzo tramite il quale è stato effettuato il pagamento (banca, ufficio postale, gestore di carte di credito, eccetera) individua con chiarezza il soggetto che ha effettuato il pagamento, il destinatario del pagamento, l'importo e la data della transazione;
- 6) nel caso di domande di pagamento del saldo per strutture ricettive: copia dell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività ricettiva;
- 7) copia dei provvedimenti comunali relativi all'agibilità o all'abitabilità dei fabbricati, se necessari.

Norma residuale

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente atto si applicano le norme e disposizioni contenute nel Programma regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013 e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.